

**ACCORDO DI PROGRAMMA 8 OTTOBRE 2005
INTERVENTI DI SMANTELLAMENTO, DEMOLIZIONE, BONIFICA E
INFRASTRUTTURAZIONE DELLE AREE DI CORNIGLIANO**

OGGETTO:

**STRADA DI COLLEGAMENTO ALL'ACCESSO EST DELLO STABILIMENTO
ILVA E ALLE FUTURE AREE PORTUALI**

TITOLO:

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE GENERALE

N. DOC.

055/PES/6.03/R016

Rev.	Data	Redatto	Verificato	Validato	Descrizione
A	01/2014	CC	CR/Siciv	-	Per commenti
B	04/2014	CC	CR/Siciv	-	Per recepimento osservazioni/validazione
C	08/2014	CC	CR/Siciv	-	Per recepimento osservazioni/validazione
D	04/2015	CC	SG/Siciv	-	Per recepimento osservazioni/validazione
1	06/2015	CC	SG/Siciv	FR	Per emissione

CAPO I - OGGETTO DELL'APPALTO, FORMA E AMMONTARE DELL'APPALTO, DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE ATTIVITÀ **4**

ART. 1 - OGGETTO DELL' APPALTO E DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE ATTIVITÀ	4
1.1 Oggetto dell' appalto	4
1.2 Descrizione e articolazione delle attività previste dall' appalto	4
ART. 2 – FORMA E AMMONTARE DELL' APPALTO	5
2.1 Categorie dei lavori	6
2.2 Gruppi di lavorazioni omogenee e categorie contabili	7
2.3 Fonti di Finanziamento	7
ART. 3 - LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI	8
ART. 4 - VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE	8
4.1 Varianti in sede di gara	8
4.2 Variazioni in corso d' opera	8

CAPO II – DISCIPLINA CONTRATTUALE **9**

ART. 5 - OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI	9
ART. 6 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO – INTERPRETAZIONE DEI DOCUMENTI CONTRATTUALI	10
6.1 Documenti che fanno parte del contratto	10
6.2 Interpretazione dei documenti contrattuali	13
ART. 7 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L' APPALTO	13
7.1 Descrizione dei luoghi	14
7.1.1 Premessa 14	
7.1.2 Descrizione dell'area oggetto dell' appalto	14
7.2 Rappresentante dell'Appaltatore e domicilio – Direttore di Cantiere e preposti – Dotazione dell'impresa	14
7.3 Poteri della Direzione Lavori e ordine da seguirsi nell' esecuzione dei lavori	16
7.3.1 Poteri della Direzione Lavori	16
7.3.2 Ordine da seguirsi nell' esecuzione dei lavori	17
7.4 Vincoli particolari che interessano i lavori	17
7.4.1 Viabilità di accesso allo stabilimento Ilva e viabilità di cantiere	19
7.4.2 Aree a consegna posticipata	19
7.4.3 Opere di Interesse Generale	20
7.4.4 Interferenze con cantieri limitrofi	22
7.4.5 Materiale frantumato in cumulo	24
7.5 Procedure autorizzative	24
7.5.1 Pratica "rumore"	25
7.5.2 Notifica e piano di lavoro ai sensi degli artt. 250 e 256 del D.Lgs 81/08 e s.mi.	25
7.5.3 Occupazione temporanea aree comunali	26
7.6 Attività previste dall'appalto	26
7.6.1 Allestimento e articolazione del cantiere	27
7.6.2 Lavori e attività previste nelle fasi 1 e 2.	28
7.6.2.1 Fresatura/demolizione.	28
7.6.2.2 Scavi e movimenti terra.	28
7.6.2.3 Preparazione del piano di posa.	29
7.6.2.4 Realizzazione dei sistemi di raccolta e di allontanamento delle acque di piattaforma.	29
7.6.2.5 Realizzazione dell' impianto di illuminazione stradale.	29
7.6.2.6 Realizzazione delle pavimentazioni: strada e marciapiedi.	29
7.6.2.7 Realizzazione di interventi per il superamento delle barriere architettoniche (scivoli, percorsi LOGES)	30
7.6.2.8 Segnaletica orizzontale e verticale.	31
7.6.3 Lavori e attività previste nella sola fase 1.	31
7.6.3.1 Realizzazione della viabilità provvisoria di accesso allo stabilimento Ilva	31
7.7 Attività Complementari	31
7.7.1 Verifiche ed elaborati di cantiere	31
7.7.1.1 Elaborati costruttivi	31

7.7.1.2 Elaborati as built in corso d' opera e a fine dei lavori	31
7.7.2 Gestione dei terreni provenienti da scavi	32
7.7.3 Gestione dei rifiuti	33
7.7.3.1 Gestione delle acque di cantiere	36
7.7.3.2 Attività di campionamento e analisi	36
7.7.3.3 Disposizioni degli Enti di controllo	37
7.8 Obblighi dell' Appaltatore per la riconsegna finale	38
7.9 Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l' esecuzione	38
7.10 Prescrizioni generali di tutela ambientale	40
7.11 Responsabilità dell' Appaltatore per contaminazione ambientale	41
ART. 8 – CAUZIONI GARANZIE	42
8.1 Cauzione provvisoria	42
8.2 Cauzione definitiva	43
8.3 Riduzione delle garanzie – variazioni	43
ART. 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	44
ART. 10 - TRATTAMENTO DEI LAVORATORI	44
ART. 11 - COPERTURE ASSICURATIVE	45
11.1 Polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati	45
CAPO III – TERMINI PER L' ESECUZIONE	46
ART. 12 - CONSEGNE, INIZIO LAVORI E DECORRENZA DEL TERMINE PER IL COMPLETAMENTO DEI LAVORI	46
ART. 13 - PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI E PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ	48
ART. 14 - TERMINI PER L' ESECUZIONE DEI LAVORI – INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE	50
ART. 15 - PENALI IN CASO DI RITARDO	50
ART. 16 - SOSPENSIONI E PROROGHE	51
CAPO IV – DISCIPLINA DEL CONTENZIOSO	52
ART. 17 - FORMA E CONTENUTO DELLE RISERVE	52
ART. 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI	53
ART. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D' UFFICIO DEI LAVORI	53
ART. 20 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	56
CAPO V – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	56
ART. 21 - NORME DI SICUREZZA E PIANI DI SICUREZZA	56
21.1 Sicurezza sul luogo di lavoro	56
21.2 Piani di Sicurezza	56
21.2 Piano Operativo di Sicurezza	57
21.4 Osservanza e attuazione dei Piani di Sicurezza	58
ART. 22 - CONDOTTA DURANTE I LAVORI	58
CAPO VI – DISCIPLINA ECONOMICA E CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI	59
ART. 23 - ANTICIPAZIONE	59
ART. 24 - PAGAMENTI IN ACCONTO – STATI DI AVANZAMENTO	59
ART. 25 - PAGAMENTI A SALDO	60
ART. 26 - RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO	60
ART. 27 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI	61
ART. 28 - REDAZIONE DEGLI STATI DI AVANZAMENTO	61
ART. 29 - VALUTAZIONE DEI LAVORI A CORPO E A MISURA	62
ART. 30 - NORME GENERALI SULLA MISURAZIONE DEI LAVORI	63
ART. 31 - DISPOSIZIONI SUI PREZZI	64
31.1 Oneri e obblighi compresi e compensati con i prezzi di contratto	64
ART. 32 - PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI	65
CAPO VII – DISPOSIZIONI PER L' ULTIMAZIONE	65
ART. 33 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI	65
ART. 34 - CONTO FINALE	65

ART. 35 - COLLAUDO	66
ART. 36 - GRATUITA MANUTENZIONE	67
ART. 37 - PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI	67
CAPO VIII – NORME FINALI	67
ART. 38 - FORZA MAGGIORE	67
ART. 39 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL' APPALTATORE	68
39.1 Oneri finalizzati direttamente all'esecuzione dei lavori	68
39.2 Oneri finalizzati all'esercizio del potere di ingerenza della Stazione Appaltante sui lavori	70
39.3 Oneri derivanti da obblighi e responsabilità dell' Appaltatore	72
39.4 Oneri in capo all' Appaltatore in materia di antimafia e di sicurezza dei lavoratori in cantiere	75
ART. 40 - CUSTODIA DEL CANTIERE	77
ART. 41 - CARTELLO DI CANTIERE	77
ART. 42 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE	77
ART. 43 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	78
ART. 44 - LINGUA	78
ART. 45 - RISERVATEZZA	78
ART. 46 - INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003 N. 196	79
ART. 47 - CODICE ETICO DI SVILUPPO GENOVA S.P.A.	80

CAPO I - OGGETTO DELL'APPALTO, FORMA E AMMONTARE DELL'APPALTO, DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE ATTIVITÀ

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO E DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE ATTIVITÀ

1.1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto, ai sensi dell'art. 53, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 163/2006 Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (nel seguito anche "Codice dei Contratti"), l'esecuzione di tutti i lavori e le forniture necessari alla realizzazione dell'intervento "*Strada di collegamento all'accesso Est dello stabilimento ILVA e alle future aree portuali*". L'intervento dovrà essere realizzato secondo la regola dell'arte, nelle massime condizioni di sicurezza e tutela ambientale e nell'osservanza rigorosa delle specifiche, delle prescrizioni e delle finalità previste nel presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture necessarie per dare l'opera completamente compiuta e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nei documenti di contratto di cui all'Art. 6, dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L'esecuzione dei lavori e dei servizi dovrà essere sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore dovrà conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

L'intervento viene realizzato in forza dei titoli autorizzativi richiamati al punto 7.5 del presente Capitolato Speciale d'appalto.

1.2 DESCRIZIONE E ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DALL'APPALTO

Le attività previste dall'appalto – descritte nel Capitolato Speciale d'Appalto (composto dalle presenti Norme Generali e dalle Norme Tecniche) nonché negli elaborati grafici e nelle relazioni – consistono nella realizzazione, in Genova, di un'infrastruttura stradale costituita da un asse principale a una corsia per senso di marcia, che collega lo stabilimento Ilva con la rotatoria di via S. Giovanni D'Acridi, al momento in fase di costruzione nell'ambito dell'appalto della "Strada urbana di scorrimento da Lungomare Canepa a Piazza Savio".

Si precisa fin d'ora che, **per tutta la durata dell'appalto, dovrà essere garantita la possibilità di accesso allo stabilimento Ilva attraverso la viabilità attualmente utilizzata o tramite un percorso alternativo**, che abbia le stesse caratteristiche funzionali e tecniche del percorso attuale, opportunamente studiato in funzione delle attività previste dall'appalto. A tal fine è prevista l'esecuzione dei lavori in **due fasi**:

- **fase 1: realizzazione di un primo tratto di viabilità, in adiacenza all'attuale limite dello stabilimento Ilva, compreso tra il cancello di accesso est e la viabilità attualmente utilizzata per accedere allo stabilimento,**
- **fase 2: realizzazione del tratto di viabilità compreso tra la rotatoria di via S.**

Giovanni D'Acri e il tratto realizzato nella fase 1.

ART. 2 – FORMA E AMMONTARE DELL'APPALTO

L'appalto deve intendersi come appalto di lavori pubblici, ai sensi del D.Lgs 12 aprile 2006, N. 163 e s.m.i.

L'importo a base d'asta è definito come segue:

a)	importo "a corpo" dei lavori	€ 734.687,70
b)	importo "a misura" dei lavori.....	€ 502.311,31
c) = a) + b)	importo a base d'asta soggetto a ribasso.....	€ 1.236.999,01
d)	oneri per la sicurezza.....	€ 39.380,40
e) = c) + d)	importo a base d'asta.....	€ 1.276.379,41

Il contratto è stipulato "a corpo e a misura" ai sensi dell'articolo 53, comma 4, del Codice dei contratti; per le prestazioni a corpo il prezzo convenuto resta fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alle quantità; per le prestazioni a misura, il prezzo convenuto, può variare in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'articolo 132 del D.Lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i. e le condizioni previste dal presente capitolato.

L'importo su cui opera il ribasso percentuale risultante dalla compilazione della lista delle lavorazioni e forniture è di € 1.236.999,01.

In ottemperanza al comma 3-bis dell'art.82 del D.Lgs 163/2006 introdotto dall'art. 32, comma 7-bis, dalla legge 9 Agosto 2013, n.98 (G.U. n 194, s.o. 63, del 20/08/2013) di conversione del DL 69/2013, nella "lista delle lavorazioni e forniture previste" il concorrente dovrà indicare il prezzo unitario offerto per ogni lavorazione al netto del costo del personale (al netto di spese generali e utili).

L'importo del contratto è determinato in sede di gara mediante criterio del prezzo più basso sull'offerta a prezzi unitari, ai sensi dell'art. 81, c. 1, e dell'art. 82, c. 3 del Codice dei contratti e degli artt. 118 e 119 del Regolamento Generale.

L'importo contrattuale corrisponde all'importo risultante dal ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede di gara applicato all'importo di cui alla lettera c), aumentato dell'importo degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere definito alla lettera d): l'importo di cui alla lettera d) non risulta oggetto dell'offerta ai sensi del combinato disposto degli articoli 86, comma 3-ter e 131, comma 3, del D.Lgs 163/06 e s.m.i. e dell'articolo 100, commi 1 e 5, del decreto legislativo n. 81/08 e s.m.i.

Per la parte a corpo i prezzi unitari offerti dall'Appaltatore e la lista delle quantità poste a base di gara hanno effetto ai soli fini dell'aggiudicazione e non hanno alcuna efficacia negoziale: l'importo complessivo dell'offerta, resta fisso ed invariabile senza che possa essere invocata

da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità. **E' obbligo esclusivo dell'Appaltatore il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione appaltante e la formulazione dell'offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative (assumendone i rischi).**

Per la parte a misura i prezzi unitari offerti dall'Appaltatore sono fissi e invariabili per unità di misura e per ogni tipologia di prestazione; i prezzi unitari offerti costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.

I prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara, sono per lui vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 132 del D.Lgs 163/06 e s.m.i.. Per le lavorazioni che siano inequivocabilmente estranee ai lavori a corpo e a misura già previsti dai documenti di contratto, saranno definiti nuovi prezzi ai sensi dell'art. 136 del Codice dei Contratti e dell'art. 163 del Regolamento Generale ai quali verrà applicato lo sconto percentuale offerto in sede di gara.

I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, costituiscono vincolo negoziale l'importo degli stessi e i loro prezzi unitari indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e, in particolare, nella descrizione della parte a corpo dell'opera e nell'elenco dei prezzi unitari.

L'importo di contratto è comprensivo di tutti gli oneri previsti nel presente Capitolato Speciale d'appalto, nonché di tutti gli oneri che si rendessero comunque necessari per dare i lavori ultimati a perfetta regola d'arte, secondo le previsioni di progetto e le disposizioni date all'atto pratico dalla Direzione Lavori e dal Coordinatore della sicurezza in fase di Esecuzione, anche se non espressamente indicate nel presente Capitolato e negli elaborati progettuali, ma comunque necessarie per l'esecuzione dei lavori nei termini contrattuali.

2.1 CATEGORIE DEI LAVORI

Ai sensi dell'articolo 108 del D.P.R. 207/10 e s.m.i. i lavori previsti nell'appalto sono classificati nelle seguenti categorie:

Tabella A - Lavori a corpo e misura - Categoria	Importo lavori al netto degli oneri di sicurezza	Oneri di sicurezza	Importo lavori al lordo degli oneri di sicurezza	Incidenza %
OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, piste aeroportuali e relative opere complementari	€ 991.352,10	€ 31.560,12	€ 1.022.912,22	80,14%
OG6 Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione	€ 245.646,91	€ 7.820,28	€ 253.467,19	19,86%
Totale	€ 1.236.999,01	€ 39.380,40	€ 1.276.379,41	100,00%

Sulla base dell'articolazione sopra riportata è individuata la categoria **OG3** come categoria prevalente, per un importo di € 1.022.912,22.

Ai sensi dell'articolo 118 D.Lgs 163/06 e s.m.i., i lavori sopra descritti appartenenti alla categoria prevalente sono subappaltabili nella misura massima del 30% ad imprese in possesso dei requisiti necessari.

Lo schema sopra riportato individua altresì, come scorporabile, la categoria **OG6** che, ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera b) della Legge 23 maggio 2014, n. 80 non può essere eseguita direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni. Detta categoria è scorporabile ai fini della costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale o subappaltabile al 100% ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. È quindi con obbligo di qualificazione. In assenza di qualificazione sussiste l'obbligo di subappalto.

2.2 GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE E CATEGORIE CONTABILI

I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all'articolo 132, comma 3, del D.Lgs 163/06 e s.m.i., all'articolo 43, commi 6, 7 e 8, del Regolamento di Esecuzione D.P.R. n 207/2010 sono indicati nella tabella "B" riportata in calce al presente Capitolato Speciale d'Appalto.

2.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

L'intervento è finanziato da Società per Cornigliano S.p.A., che utilizza fondi di cui all'Atto Modificativo all'Accordo di Programma del 29/11/99 sottoscritto in data 08/10/05.

Sviluppo Genova S.p.A. svolge il ruolo di Stazione Appaltante in virtù del mandato conferitole da Società per Cornigliano S.p.A.

ART. 3 - LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

I lavori saranno svolti a Genova Cornigliano, nelle aree comprese tra la rotatoria di via S. G. d'Acri e lo stabilimento Ilva. Le aree, che appartenevano allo stabilimento Ilva, sono ritornate alla disponibilità pubblica in forza della stipula dell'Atto Modificativo all'Accordo di Programma del 29/11/99 sottoscritto in data 08/10/05.

ART. 4 - VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE

4.1 VARIANTI IN SEDE DI GARA

Non sono ammesse varianti alle opere previste dal Progetto Esecutivo posto in sede di gara.

4.2 VARIAZIONI IN CORSO D'OPERA

L'Appaltatore non può, per nessuna ragione, apportare varianti alle opere progettate.

Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'esecutore se non è disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'articolo 132 del codice. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi a norma dell'articolo 163 D.P.R. 207/10. Sono approvate dal responsabile del procedimento, previo accertamento della loro non prevedibilità, le variazioni di cui all'articolo 132, comma 3, secondo periodo, del codice che prevedano un aumento della spesa non superiore al cinque per cento dell'importo originario del contratto ed alla cui copertura si provveda attraverso l'accantonamento per imprevisti.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'Appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli artt. 43 c. 8, 161 e 162 del Regolamento Generale D.P.R. 207/10 e s.m.i. e dall'art. 132 del Codice D.Lgs 163/06 e s.m.i.

Non sono riconosciute varianti al progetto prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione Lavori.

Non sono considerati varianti gli interventi disposti dalla Direzione Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al cinque per cento delle categorie omogenee di lavori dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.

Salvo i casi di cui al comma precedente è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.

L'Appaltatore dovrà sempre garantire il supporto nell'approntamento della documentazione di perizia (relazioni, elaborati grafici, computo metrico estimativo di raffronto, eventuali

elenchi e analisi nuovi prezzi, ecc.) necessaria all'istruttoria di valutazione e approvazione delle varianti in corso d'opera. A tal fine - nonché in linea generale - l'Appaltatore dovrà dotare il cantiere di un'adeguata presenza di personale tecnico a supporto operativo delle attività appaltate, in grado di condurre, in via non esaustiva, verifiche, tracciamenti, rilievi, approfondimenti tecnici progettuali di dettaglio, proposte esecutive, ecc.

Tale adempimento deve intendersi ricompreso nell'importo contrattuale a corpo per l'esecuzione dell'appalto.

CAPO II – DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART. 5 - OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI

Per quanto non diversamente e/o specificamente disciplinato dal presente Capitolato, l'esecuzione dell'appalto si conforma e resta soggetta alla più rigorosa osservanza delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento in materia di pubblici appalti di lavori, servizi e forniture, oltre che alle speciali prescrizioni emanate dalle Aziende erogatrici di pubblici servizi.

Al riguardo, e a mero titolo esemplificativo, si indicano i seguenti provvedimenti normativi, da intendersi integralmente richiamati e trascritti nel presente Capitolato:

- Capitolato Generale approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, per le parti ancora in vigore;
- il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;
- il Regolamento Generale approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., con i relativi allegati;
- il decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 e s.m.i.;
- D.M. 14/01/08 “Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni” e s.m.i.;
- D.P.R. n° 302 del 19/03/56 e s.m.i.;
- D.P.R. n° 320 del 20/03/56; in vigore come disposto dal D.L. 1.12.09 n. 179;
- D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- Legge 13/09/82 n° 646 e D.L. 6/9/82 n° 629 convertito con modifiche in legge 12/10/82 n. 726;
- Marchio di qualità I.M.Q. o equivalente;
- Norme I.S.P.E.S.L.;
- D.lgs. 17/2010 Direttiva macchine

- Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR n. 305/11);
- Norme CEI, DIN, UNI, EN, ISO, AEI, UNEL generali e particolari, regolamenti e circolari vigenti. le prescrizioni delle autorità comunali e/o regionali;
- UNI EN 1090-1:2011 in vigore dal 01.07.14
- UNI EN 1090-2:2011 (requisiti per l'esecuzione delle strutture in acciaio)
- UNI EN 1090-:2008 per le strutture in alluminio
- "Linee guida per la messa in opera del calcestruzzo strutturale e per la valutazione delle caratteristiche meccaniche del calcestruzzo indurito mediante prove non distruttive" Consiglio Superiore LL.PP. – Servizio tecnico centrale
- ogni altra raccomandazione, prescrizione o regolamento emanata da altri Enti ed applicabile a questa specifica tecnica.

Resta in ogni caso fermo l'obbligo di osservanza di ogni altra disposizione di legge e di regolamento, nonché di ogni altra eventuale disposizione contenuta in particolari atti della Stazione Appaltante, in relazione alla particolare natura ed all'oggetto dell'appalto, ancorché qui non espressamente richiamata, e di cui l'Appaltatore dichiara comunque di essere perfettamente a conoscenza.

ART. 6 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO – INTERPRETAZIONE DEI DOCUMENTI CONTRATTUALI

6.1 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

- a) il Capitolato Generale d'Appalto di cui al D.M. 145/2000, per le parti ancora vigenti;
- b) il Capitolato Speciale d'Appalto, costituito dalle presenti Norme Generali e dalle Norme Tecniche, nonché tutti i suoi Allegati, costruiti da:

Allegato	Titolo
Allegato A	Autorizzazione paesaggistica
Allegato B	Aree oggetto di consegna
Allegato C	Percorsi di accesso allo stabilimento Ilva e percorsi di cantiere
Allegato D	Rapporti di prova frantumato

- c) gli elaborati grafici e le relazioni del progetto esecutivo, costituiti da:

ELABORATI GRAFICI	
055/PES/6.03/T001	COROGRAFIA GENERALE
055/PES/6.03/T002	INSERIMENTO URBANISTICO
055/PES/6.03/T003	STATO ATTUALE PLANIMETRIA GENERALE E PIANO QUOTATO
055/PES/6.03/T004	STATO ATTUALE OPERE DI INTERESSE GENERALE
055/PES/6.03/T005	STATO DI PROGETTO PLANIMETRIA GENERALE E PIANI QUOTATI
055/PES/6.03/T006	STATO DI PROGETTO PLANIMETRIA DEMOLIZIONI/INTERVENTI
055/PES/6.03/T007	PROGETTO STRADALE PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO
055/PES/6.03/T008	PROGETTO STRADALE PROFILO LONGITUDINALE IN ASSE
055/PES/6.03/T009	PROGETTO STRADALE SEZIONI TRASVERSALI
055/PES/6.03/T010	PROGETTO STRADALE SEZIONI TIPO E PARTICOLARI COSTRUTTIVI
055/PES/6.03/T011	PROGETTO STRADALE PLANIMETRIA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
055/PES/6.03/T012	OPERE IDRAULICHE PLANIMETRIA GENERALE
055/PES/6.03/T013	OPERE IDRAULICHE PROFILI LONGITUDINALI DORSALI
055/PES/6.03/T014	OPERE IDRAULICHE PARTICOLARI COSTRUTTIVI
055/PES/6.03/T015	OPERE IMPIANTISTICHE PLANIMETRIA GENERALE E LAYOUT CAVIDOTTI E CIRCUITI
055/PES/6.03/T016	OPERE IMPIANTISTICHE PARTICOLARI COSTRUTTIVI
055/PES/6.03/T017	OPERE IMPIANTISTICHE SCHEMA UNIFILARE QUADRO ELETTRICO
055/PES/6.03/T018	PROGETTO STRADALE RECINZIONE
055/PES/6.03/T019	PROGETTO STRADALE PLANIMETRIA E DETTAGLI PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
055/PES/6.03/T020	OPERE IMPIANTISTICHE PLANIMETRIA E DETTAGLI ALLACCI ALLE RETI IMPIANTISTICHE
055/PES/6.03/T021	STATO DI PROGETTO OPERE DI INTERESSE GENERALE
RELAZIONI	
055/PES/6.03/R001	RELAZIONE GENERALE DI PROGETTO
055/PES/6.03/R002	RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA
055/PES/6.03/R003	RELAZIONE IDROLOGICA
055/PES/6.03/R004	RELAZIONE IDRAULICA ACQUE SOTTERRANEE E SUPERFICIALI

055/PES/6.03/R005	RELAZIONE RISOLUZIONE INTERFERENZE
055/PES/6.03/R019	RELAZIONE TECNICA GESTIONE DELLE MATERIE
055/PES/6.03/R020	RELAZIONE TECNICA DIMENSIONAMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI
055/PES/6.03/R021	RELAZIONE TECNICA DIMENSIONAMENTO OPERE IDRAULICHE
055/PES/6.03/R022	RELAZIONE TECNICA DIMENSIONAMENTO OPERE IMPIANTISTICHE
055/PES/6.03/R023	RELAZIONE TECNICA DIMENSIONAMENTO RECINZIONE

- d) l'Elenco Prezzi Unitari di contratto, per quanto stabilito all'Art. 2;
- e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i. e al punto 2 dell'allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all'articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all'articolo 100, comma 5, del decreto legislativo n. 81/2008, e s.m.i., qualora accolte dal coordinatore per la sicurezza;
- f) il Cronoprogramma dei lavori;
- g) le polizze di garanzia.

Costituirà inoltre parte integrante del contratto, non appena approvato dalla Stazione Appaltante:

- h) il Piano Operativo di Sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, all'articolo 89, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i. e al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto.

Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

1. il computo metrico, l'elenco prezzi unitari di progetto, il computo metrico estimativo;
2. le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente Capitolato Speciale d'appalto; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto e, sempre che non riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all'art. 132 del D.Lgs 163/06 e s.m.i. e dell'art.184 del Regolamento di Esecuzione;
3. la descrizione delle singole voci elementari, la quantità delle stesse, sia quelle rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato, sia quelle risultanti dalla lista di cui all'art. 119 del Regolamento di Esecuzione, predisposta dalla Stazione Appaltante, compilata dall'aggiudicatario e da

questi presentata in sede di offerta.

E' espressamente convenuto che, in ogni caso, la descrizione delle singole voci di prezzo deve essere interpretata alla luce di tutte le disposizioni del presente Capitolato Speciale e che l'insieme delle diverse voci copre necessariamente tutto quanto necessario per eseguire i lavori in conformità a tutti i documenti di contratto e a perfetta regola; ogni singola voce, pertanto, deve considerarsi integrata da tutto quanto discende dal presente Capitolato Speciale, dagli elaborati grafici e da ogni documento di contratto, applicandosi il criterio che tutte le diverse disposizioni si applicano ad ogni voce a cui possono essere attinenti, secondo l'insindacabile interpretazione della Direzione Lavori.

6.2 INTERPRETAZIONE DEI DOCUMENTI CONTRATTUALI

Quanto riportato in contratto è prevalente su ogni altro documento, fatte salve le norme imperative vigenti. Gli altri documenti di contratto sono però essenziali per l'interpretazione delle clausole contrattuali, quando non in contrasto con queste.

Il Capitolato Speciale d'Appalto è prevalente su qualunque altro documento contrattuale, ad eccezione del Contratto.

In caso di discordanza tra i vari elaborati vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile, mentre resta espressamente esclusa l'applicabilità dell'articolo 1370.

ART. 7 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

Nel caso in cui, per eventi sopravvenuti, non fosse possibile per fatto di terzi avere la disponibilità materiale di tutte le aree oggetto dell'appalto ovvero venisse meno, in tutto o in parte, il finanziamento già concesso, la Stazione Appaltante si riserva di non stipulare il contratto, anche dopo l'aggiudicazione definitiva, senza che né gli offerenti né l'aggiudicatario possano richiedere qualsivoglia indennizzo, risarcimento o rimborso.

È espressamente esclusa l'applicabilità degli articoli 1467 e 1664 del codice civile, applicandosi invece l'articolo 1469, con l'espressa assunzione, a proprio carico, da parte dell'Appaltatore, di ogni rischio ed alea.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del Progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Ai sensi dell'articolo 106, comma 2, del Regolamento di Esecuzione, l'Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori e dichiara di accettarli senza riserva alcuna.

7.1 DESCRIZIONE DEI LUOGHI

7.1.1 Premessa

Si evidenzia che quanto riportato nell'insieme dei documenti contrattuali e, in particolare, nelle Tavole descrittive dello stato di fatto, per quanto basato sui migliori accertamenti possibili, potrebbe non essere sempre completamente esaustivo e/o corrispondente all'effettivo stato dei luoghi rilevabile all'inizio dei lavori. Per tale ragione un assetto delle aree all'inizio dei lavori differente da quello rilevato dall'Appaltatore durante precedenti sopralluoghi e/o desumibile dagli elaborati di progetto e tale da non modificare né l'identificazione generale delle aree di intervento, né il loro stato essenziale, non potrà dar luogo ad eccezione alcuna o richiesta di maggiori compensi o tempi da parte dell'Appaltatore.

Resta inteso che l'Appaltatore assume integralmente a proprio carico l'alea per ogni differenza tra l'effettivo stato dei luoghi rispetto a quanto previsto nei documenti di contratto e/o desumibile in fase di sopralluogo e/o comunque ipotizzabile.

7.1.2 Descrizione dell'area oggetto dell'appalto

L'area interessata dai lavori è di proprietà di Società per Cornigliano.

La porzione di area interessata alla realizzazione della strada è una fascia di terreno compresa tra la rotatoria di San Giovanni D'Acqui e lo stabilimento ILVA, lunga circa 450 m e larga circa 12m, delimitata ad ovest e a sud dalla recinzione che costituisce il confine di stabilimento della società ILVA, ad est dal piazzale asfaltato attualmente adibito al deposito ed allo stoccaggio di container, a nord dalla viabilità esistente di accesso all'ILVA.

La porzione di area individuata per l'allestimento del cantiere si trova a nord della strada a scorrimento, appena oltre la linea ferroviaria Genova – Ventimiglia.

7.2 RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO – DIRETTORE DI CANTIERE E PREPOSTI – DOTAZIONE DELL'IMPRESA

L'Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del Capitolato Generale d'Appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

L'Appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del Capitolato

Generale d'Appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.

Qualora l'Appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione Appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del Capitolato Generale d'Appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione Appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal Direttore Tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del Capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del Direttore Tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere, restando comunque inteso che il Direttore Tecnico è unico e ha piena e incondizionata rappresentanza per tutte le imprese operanti in cantiere.

L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La Direzione Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato.

L'Appaltatore è altresì tenuto a nominare:

- a) un Capo Cantiere, con presenza stabile in campo, responsabile delle modalità operative con le quali saranno eseguiti i lavori nonché della tenuta delle aree, dei mezzi e degli apprestamenti provvisori;
- b) un Responsabile della sicurezza, con la funzione di aggiornare la documentazione inerente la sicurezza, di verificare la corretta applicazione delle procedure di lavoro e di interfacciarsi con il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione

Dovrà essere sempre impiegata forza lavoro specializzata nelle attività commissionate e a quanto previsto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Nell'organizzazione dei lavori l'Appaltatore dovrà tenere in conto di tutte le condizioni in essere all'interno del cantiere e le condizioni al contorno che emergono dai documenti contrattuali e dalle risultanze dei sopralluoghi effettuati in fase di gara. Egli dovrà garantire la presenza di tutti i mezzi necessari per l'esecuzione dei lavori.

In generale dovrà essere presente in cantiere tutto quanto necessario per eseguire le opere commissionate nel rispetto del contratto, delle modalità specifiche proposte dall'impresa e delle norme in vigore, a perfetta regola d'arte.

7.3 POTERI DELLA DIREZIONE LAVORI E ORDINE DA SEGUIRSI NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI

7.3.1 Poteri della Direzione Lavori

La Direzione Lavori, nominata dalla Stazione Appaltante, è la sua rappresentanza per ciò che riguarda l'accertamento che le opere eseguite dall'Appaltatore rispondano pienamente alle condizioni contrattuali e alle prescrizioni progettuali e che siano eseguite a perfetta regola d'arte. A tale scopo essa potrà controllare in qualsiasi momento, nonché contestare o respingere, un'esecuzione, prendere visione delle bolle di consegna dei materiali, accettare o rifiutare materiali, effettuare rilievi e ispezioni, e quanto altro essa ritenga necessario e/o appropriato per l'espletamento del suo mandato. L'Appaltatore dovrà fornire, a propria cura e spese, alla Direzione Lavori tutto il supporto e l'assistenza operativa necessari per l'esecuzione degli accertamenti e/o controlli che essa ritenga opportuno effettuare; esso, inoltre, dovrà provvedere a tutte le operazioni di misura, accertamento e controllo, nonché a quanto ad esse accessorio, connesso e/o propedeutico, che la Direzione Lavori richieda di effettuare.

La Direzione Lavori potrà contestare in qualsiasi momento la non conformità di quanto eseguito dall'Appaltatore e pretendere che lo stesso effettui tutto quanto necessario per ripristinare la conformità al progetto. In particolare, il Direttore Lavori non è tenuto, nei confronti dell'Appaltatore, a verificare la conformità di quanto eseguito prima di qualsivoglia successiva lavorazione, né in corso delle lavorazioni stesse, essendo l'Appaltatore obbligato a garantire la conformità al progetto ed alla buona tecnica di quanto realizzato, indipendentemente da ogni istruzione, indicazione o disposizione della Direzione Lavori. Conseguentemente, qualora, a seguito di contestazioni della Direzione Lavori, il ripristino a conformità implichi anche la demolizione o smantellamento, totale o parziale, di lavori conformi successivamente eseguiti, o, comunque, qualsiasi onere addizionale rispetto ad una contestazione in tempi precedenti, tutti tali oneri sono a carico dell'Appaltatore, senza possibilità di contestazione o eccezione alcuna, qualunque sia stata la frequenza dei controlli e delle verifiche della Direzione Lavori ed anche qualora la Direzione Lavori fosse già intervenuta in cantiere dopo la realizzazione, anche totale, delle opere difformi, senza averne contestato la difformità; ciò vale qualunque sia il momento delle contestazioni della Direzione Lavori, fino alla redazione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione. Le medesime disposizioni si applicano, *mutatis mutandis*, al/i Collaudatore/i, se previsto.

I rappresentanti dell'Appaltatore dovranno recarsi presso gli uffici della Direzione Lavori nei giorni e nelle ore che saranno da essa indicati, per le istruzioni sullo sviluppo dei lavori e per la sottoscrizione dei documenti contrattualmente previsti. L'Appaltatore è, altresì, tenuto a fornire alla Direzione Lavori tutte le informazioni sull'andamento dei lavori, nonché le informazioni specifiche che le venissero richieste, in relazione ai lavori ed al cantiere; esso ha, inoltre, l'obbligo di comunicare immediatamente alla Direzione Lavori il verificarsi di qualsiasi evento rilevante connesso con l'esecuzione dei lavori.

Qualunque approvazione da parte della Direzione Lavori dell'operato dell'Appaltatore non manleva in alcun modo quest'ultimo dalla responsabilità, totale ed esclusiva, di quanto eseguito.

7.3.2 Ordine da seguirsi nell'esecuzione dei lavori

I lavori saranno condotti secondo quanto riportato nel Cronoprogramma.

L'ordine ed il modo di esecuzione dei lavori in oggetto sarà quello indicato e prescritto dalla Direzione Lavori, che darà attuazione al Cronoprogramma, senza che l'Appaltatore possa elevare alcuna eccezione o reclamo in proposito.

La Direzione Lavori potrà ordinare l'esecuzione di più lavori contemporaneamente e, in casi di urgenza o per altre esigenze, in ore straordinarie e nei giorni festivi, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi. La Direzione Lavori potrà, con motivato ordine scritto, fissare preventivamente la data di inizio e/o di ultimazione del periodo di tempo entro il quale un determinato lavoro potrà essere eseguito, anche in difformità di ogni programma temporale dei lavori approvato o convenuto, ivi incluso il Cronoprogramma. Nel caso di mancato rispetto dei termini temporali prescritti per l'esecuzione dei lavori, la Stazione Appaltante si riserva di applicare le penali, in conformità a quanto previsto all'art. 15.

E' riservato alla Direzione Lavori il diritto di sospendere la prosecuzione di un dato lavoro o di tutti i lavori, per esigenze di ottimizzazione della qualità dei lavori stessi, senza che ciò possa dar luogo a compenso alcuno a favore dell'Appaltatore.

I lavori dovranno essere svolti dall'Appaltatore con continuità, salvo che per situazioni che prevedano la sospensione a causa di interferenze con aree/zone non disponibili in relazione alle tempistiche di consegna delle stesse o a causa di interferenze con attività di altri soggetti disciplinate nel Cronoprogramma, per condizioni meteo che precludano l'esecuzione dei lavori stessi e/o per cause di forza maggiore. Impregiudicato quanto previsto da norme inderogabili di legge o di regolamento, la Stazione Appaltante, tramite la Direzione Lavori, potrà, invece, sospendere i lavori in tutti i casi che ritenga opportuni, senza che l'Appaltatore abbia diritto a compenso o indennizzo alcuno.

In ogni caso, l'Appaltatore non avrà titolo alcuno ad indennità né per gli intervalli di tempo in cui restasse senza lavoro, né per interruzioni o ritardi causati da variazioni dei tempi previsti nella consegna delle aree, da forza maggiore o da qualsiasi altro motivo, né per la maggiore attività che avesse dovuto impiegare in qualche opera d'urgenza, né per la molteplicità dei lavori eseguiti simultaneamente in più punti, fatto salvo quanto espressamente previsto da norme inderogabili di legge o di regolamento, nella loro interpretazione più restrittiva.

7.4 VINCOLI PARTICOLARI CHE INTERESSANO I LAVORI

È espressamente convenuto e stabilito che l'Appaltatore, nel programmare e nell'eseguire le attività previste a contratto – e dunque anche nel redigere qualunque documento di pianificazione dei lavori, ivi incluso il programma di cui all'Art. 13 – sarà obbligato a tenere conto della sussistenza dei vincoli riportati nel presente Capitolato – e in modo particolare nel presente punto (e relativi sottopunti) – di cui dichiara sin d'ora di conoscere in modo esaustivo i contenuti, le finalità e le conseguenti implicazioni nelle attività dell'appalto sia di carattere operativo, per ciò che concerne la definizione di modalità esecutive dei lavori coerenti con tali vincoli, sia di carattere economico, per ciò che concerne la determinazione dei singoli prezzi unitari offerti in sede di gara, e con espresso divieto alla formulazione di

qualsivoglia riserva, opposizione, richiesta di indennizzo di qualunque natura derivante dall'esistenza dei suddetti vincoli. Tale asserzione si assume valida anche qualora la sussistenza di tali vincoli comporti, durante l'esecuzione dei lavori, scostamenti dalle diverse configurazioni dell'area di cantiere – sia sotto l'aspetto puramente cronologico sia sotto l'aspetto prettamente operativo – tali da non modificare tuttavia né la natura specifica dei vincoli suddetti, né le finalità per le quali essi sono stati fissati, né le scadenze temporali dell'appalto disciplinate dal programma esecutivo dei lavori, eventualmente modificato in corso d'opera ai sensi di quanto previsto all'Art. 13 del presente Capitolato.

Nella formulazione del prezzo offerto, l'Appaltatore dovrà tener conto del fatto che la sussistenza dei vincoli di seguito descritti, e più in generale l'inevitabile necessità di pianificare le attività previste dall'appalto provvedendo a coordinarle sia con quelle di altri appaltatori, operanti internamente o esternamente al cantiere, sia con le funzioni espletate da altri soggetti terzi, potrebbe portare a dover svolgere determinate lavorazioni, o parte di esse, al di fuori del normale orario di apertura del cantiere, eventualmente anche in orario notturno e/o festivo.

Pertanto è espressamente convenuto che, impregiudicato quando già previsto al riguardo, qualora si rendesse necessario eseguire lavorazioni fuori dal normale orario di lavoro, anche in periodi festivi e/o notturni, nessun compenso addizionale sarà dovuto all'Appaltatore, tranne nel caso in cui tali lavorazioni si protraggano per periodi manifestamente rilevanti, a giudizio della Direzione Lavori, rispetto alle previsioni di cronoprogramma.

L'orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i lavori vengono compiuti, ed in mancanza, quello risultante dagli accordi locali e ciò anche se l'Appaltatore non sia iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro.

L'orario di lavoro, giornaliero, settimanale e mensile, non potrà superare i limiti contrattualmente previsti. Questo anche per garantire le necessarie condizioni di sicurezza.

Gravano sull'Appaltatore, tutti gli oneri connessi alla realizzazione in doppio turno, comprese le misure di sicurezza necessarie all'esecuzione dei lavori nei turni ed all'adeguata illuminazione da approntare, in conformità alle norme vigenti, per l'esecuzione dei lavori previsti in progetto ed adempiendo a tutte le prescrizioni che verranno impartite in merito da parte del Coordinatore per la Sicurezza dei lavori.

All'infuori dell'orario convenuto, come pure nei giorni festivi, l'Appaltatore non potrà a suo arbitrio fare eseguire lavori che richiedano la sorveglianza da parte degli agenti dell'Appaltante; se a richiesta dell'Appaltatore, la Direzione Lavori autorizzasse il prolungamento dell'orario, l'Appaltatore non avrà diritto a compenso od indennità di sorta.

L'Appaltatore è tenuto ad adottare tutte le necessarie cautele per la presenza di terzi nelle aree, e non, di cantiere, e nelle aree esterne.

Si evidenzia che quanto riportato nell'insieme dei documenti contrattuali e, in particolare, nelle Tavole descrittive dello stato di fatto, per quanto basato sui migliori accertamenti possibili, potrebbe non essere sempre completamente esaustivo e/o corrispondente all'effettivo stato dei luoghi rilevabile all'inizio dei lavori. Per tale ragione un assetto delle

aree all'inizio dei lavori differente da quello rilevato dall'Appaltatore durante precedenti sopralluoghi o desumibile dagli elaborati di progetto e tale da non modificare né l'identificazione generale delle aree di intervento, né il loro stato essenziale, non potrà dar luogo ad eccezione alcuna o richiesta di maggiori compensi da parte dell'Appaltatore.

7.4.1 Viabilità di accesso allo stabilimento Ilva e viabilità di cantiere

È espressamente stabilito che le attività previste nel presente appalto dovranno essere pianificate e condotte dall'Appaltatore tenendo **presente la necessità di garantire, in tutte le fasi di cantiere, la possibilità di accesso allo stabilimento Ilva** attraverso la viabilità attualmente utilizzata o tramite un percorso alternativo, con le stesse caratteristiche funzionali e tecniche del percorso attuale, opportunamente studiato in funzione delle attività previste dall'appalto.

A tal fine è prevista l'esecuzione dei lavori in **due fasi:**

- **fase 1: realizzazione dei lavori relativi ad un primo tratto di viabilità, in adiacenza all'attuale limite dello stabilimento Ilva, compreso tra il cancello di accesso est e la viabilità attualmente utilizzata per accedere allo stabilimento,**
- **fase 2: realizzazione del tratto di viabilità compreso tra la rotatoria di via S. Giovanni D'Acri e il tratto realizzato nella fase 1.**

Durante la fase 1, l'accesso allo stabilimento Ilva avverrà dalla viabilità attualmente percorsa e indicata nell'Allegato C al presente Capitolato con il colore BLU.

Alla fine dei lavori della fase 1, verrà reso percorribile il percorso alternativo indicato nell'Allegato C al presente Capitolato con il colore ROSSO, che verrà utilizzato come accesso allo stabilimento Ilva per tutta la durata dei lavori previsti nella fase 2.

Nell'Allegato C al presente Capitolato è anche indicata la viabilità di cantiere durante le due fasi previste per la realizzazione dell'opera.

Resta inteso che l'Appaltatore assume integralmente a proprio carico l'alea per ogni differenza tra l'effettivo stato dei luoghi e quanto previsto nei documenti di contratto e/o desumibile in fase di sopralluogo e/o comunque ipotizzabile.

7.4.2 Aree a consegna posticipata

Durante tutto l'appalto, dovrà essere sempre garantito un accesso carrabile allo stabilimento Ilva. L'Appaltatore dovrà provvedere a pianificare e condurre tutte le attività previste dall'appalto tenendo conto che le aree necessarie alla realizzazione dei lavori saranno consegnate in due step successivi:

1. all'avvio dei lavori saranno consegnate all'Appaltatore le aree indicate con le lettere A e B nell'Allegato B al presente Capitolato;
2. l'area A sarà a disposizione dell'Appaltatore per l'intera durata dei lavori;
3. l'area B sarà a disposizione dell'Appaltatore solo per la durata dei lavori di cui alla

Fase 1, al termine della quale, l'area dovrà essere restituita alla Stazione Appaltante;

4. alla fine dei lavori di cui alla Fase 1, sarà consegnata all'Appaltatore l'area C indicata nell'Allegato B al presente Capitolato, che rimarrà in disponibilità dell'Appaltatore fino alla fine dei lavori.

È espressamente stabilito che la Stazione Appaltante potrà modificare la tempistica e le modalità di consegna delle aree rispetto a quanto sopra riportato e l'Appaltatore sarà tenuto ad uniformarsi a tali disposizioni senza poter sollevare eccezione o riserva alcuna, né richiesta di indennizzo o proroga delle scadenze contrattuali.

È inoltre espressamente convenuto che la Stazione Appaltante potrà richiedere all'Appaltatore, in qualunque momento, di usufruire, in modo temporaneo o permanente, di porzioni dell'area di cantiere al momento non interessate da attività, o la riconsegna di aree nelle quali le lavorazioni previste a contratto risultano già concluse, in relazione alle esigenze di programmazione generale dell'attività e per interessi della Stazione Appaltante, della Società per Cornigliano, del Comune di Genova o di altri soggetti. In tale circostanza, l'Appaltatore dovrà provvedere alla riconsegna senza diritto di accampare maggiori pretese, eccezioni, riserve, protrazione dei termini contrattuali

La Direzione Lavori avrà facoltà di disporre che i lavori vengano condotti secondo una sequenza congruente con l'effettiva articolazione della consegna della sub-area sopra citata. L'Appaltatore sarà tenuto ad uniformarsi a tali disposizioni senza poter sollevare eccezione o riserva alcuna, né richiesta di indennizzo o proroga delle scadenze contrattuali.

7.4.3 Opere di Interesse Generale

Ai fini del presente appalto vengono definite "Opere di Interesse Generale" manufatti o impianti che devono essere preservati, o perché funzionali alla continuità produttiva delle aree ed edifici confinanti o perché parte di reti pubbliche di forniture e servizi o perché, in generale, costituiscono beni di terzi.

Le Opere di Interesse Generale sono costituite da:

- rete di adduzione di acqua dolce industriale allo stabilimento Ilva (coppia di tubi DN 600);
- collettore idraulico Roncallo: rappresenta uno dei due punti di recapito delle acque meteoriche afferenti alla nuova viabilità, pertanto, per questo manufatto, si prevede la sua intercettazione e la connessione con le tubazioni di allontanamento delle acque di piattaforma;
- gasdotto in esercizio Snam c.d. "metano provvisorio" (DN 300);
- gasdotto in esercizio Snam c.d. "metano definitivo" (DN 400);
- impianto riduzione del metano Ilva, incluse le opere civili ad esso connesse e collegate al punto di consegna Snam;
- tubazioni già posate ma al momento non in esercizio, di Mediterranea delle Acque, dirette al futuro depuratore, presenti al di sotto del tracciato della viabilità da realizzare nell'ambito del presente appalto indicativamente tra le sezioni 2' e 12 di cui alla Tavola

T021 Stato di Progetto – Opere di interesse generale; in particolare, si segnala che Mediterranea delle Acque ha realizzato, in anticipazione rispetto al presente appalto e per risolverne l'interferenza, i pozzetti indicati nell'elaborato 13 Opere Idrauliche – Profili Longitudinali Dorsali con le codifiche P04 B CD e P04 A CD nonché il relativo tratto di tubazione compreso tra gli stessi;

- canale 6: rappresenta uno dei due punti di recapito delle acque meteoriche afferenti alla nuova viabilità, pertanto, per questo manufatto, si prevede la sua intercettazione e la connessione con le tubazioni di allontanamento delle acque di piattaforma;
- galleria 59: questa galleria sotterranea, ad oggi in disuso, si trova planimetricamente a Sud (fronte accesso ILVA) in prossimità della sezione 2 – 2'. Essa verrà intercettata dalle tubazioni di allontanamento delle acque meteoriche che interesseranno la piattaforma in progetto.
- galleria 60: all'interno della Galleria 60 sono presenti tubazioni coibentate con materiale contenente amianto, pertanto dovrà essere posta particolare cura e attenzione al fine di preservare l'opera durante le lavorazioni; questa galleria si trova in prossimità delle sezioni 1' e 2, con andamento planimetrico pressochè parallelo a quello del canale 6 e della galleria 59. Il profilo altimetrico longitudinale del tracciato della strada in oggetto non dovrà interferire con la galleria, ne tantomeno le dorsali di allontanamento delle dorsali di allontanamento delle acque meteoriche.
- recinzione dello stabilimento Ilva.

Tali opere sono rappresentate nelle Tavole T004 Stato Attuale Opere d'interesse generale, T021 Stato di Progetto – Opere di interesse generale.

Resta inteso che l'Appaltatore assume integralmente a proprio carico l'alea per ogni differenza tra l'effettivo stato dei luoghi e quanto previsto nei documenti di contratto e/o desumibile in fase di sopralluogo e/o comunque ipotizzabile.

Nel corso delle lavorazioni previste in appalto dovrà essere garantita, senza soluzione di continuità, l'integrità e la piena funzionalità di tutte le Opere di Interesse Generale presenti all'interno delle aree: resta comunque impregiudicata la responsabilità dell'Appaltatore per qualunque danno, diretto o indiretto, causato a terzi durante il corso dei lavori.

L'Appaltatore è responsabile per tutti i danneggiamenti a tali opere che dovessero verificarsi nel corso dei lavori, in conseguenza o connessione con le attività da lui svolte e comunque, con ogni altra entità fisica coinvolta, in modo attivo o passivo, direttamente o indirettamente, nei lavori.

L'Appaltatore è tenuto ad adottare, a propria cura e spese, tutte le misure necessarie o, comunque, utili a prevenire qualsivoglia danneggiamento a carico delle suddette opere e a eseguire e organizzare le attività tenendo conto di tale obbligo.

Qualora queste venissero danneggiate o messe fuori servizio, l'Appaltatore dovrà dare immediata comunicazione alla Direzione Lavori. Resta inteso che l'Appaltatore è responsabile verso terzi sia per i danni diretti sia per quelli indiretti derivanti da

danneggiamenti a Opere di Interesse Generale che dovessero verificarsi nel corso dei lavori, in conseguenza o connessione con le attività da lui svolte.

L'Appaltatore sarà in tal caso obbligato a procedere tempestivamente, a propria cura e spese, senza onere alcuno per la Stazione Appaltante, alla riparazione delle parti indebitamente danneggiate, operando con la massima diligenza e nei tempi più brevi, e comunque sempre secondo le disposizioni della Direzione Lavori, provvedendo altresì a supportare quest'ultima nella gestione di eventuali situazioni di emergenza derivanti dal danneggiamento delle opere in oggetto.

Ogni redazione di stato di avanzamento lavori, così come il collaudo o l'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, con lo svincolo della cauzione, non potranno avvenire qualora vi siano situazioni di cui al comma precedente, che non siano state integralmente sanate, con la formulazione di ogni eventuale attestazione a riguardo.

Qualora l'Appaltatore non provveda alle riparazioni nei tempi più brevi e, comunque, nei termini fissati dalla Direzione Lavori, questa, previa diffida all'Appaltatore, potrà provvedere direttamente all'esecuzione degli interventi, addebitando i relativi costi all'Appaltatore, che non avrà facoltà di sollevare eccezione alcuna sulla necessità, adeguatezza e/o proporzionalità degli interventi, né sulla congruità dei costi sostenuti, essendo tenuto al pagamento integrale ed immediato di tutti i costi, per la sola ragione che gli stessi siano stati sostenuti dalla Stazione Appaltante per eseguire lavori non effettuati dall'Appaltatore dopo una diffida a riguardo. Tali costi saranno detratti dal S.A.L. immediatamente successivo allo scadere dei termini fissati dalla Stazione Appaltante per la riparazione dei danni riscontrati.

Quanto previsto nel presente articolo è applicabile per tutti gli impianti di servizio – e, in generale, manufatti da conservare – presenti nelle aree di cantiere ed in ogni area esterna che possano essere oggetto di danneggiamento in conseguenza o connessione delle attività previste dall'appalto.

Tutto quanto previsto nel presente articolo è ad integrale onere dell'Appaltatore e deve intendersi compreso nel prezzo offerto dall'Appaltatore.

7.4.4 Interferenze con cantieri limitrofi

L'Appaltatore è a piena conoscenza del fatto che nelle aree limitrofe a quelle oggetto dei lavori opereranno o potranno operare, anche contemporaneamente al presente appalto, altri cantieri potenzialmente interferenti, anche in modo indiretto, con quello in oggetto.

Si segnalano particolare le attività che potrebbero risultare ancora in corso alla data di inizio dei lavori in oggetto e/o che potranno avere inizio durante il corso dei lavori in oggetto:

- a. completamento della realizzazione della strada urbana di scorrimento da via lungomare Canepa a piazza Savio, raccordi con la viabilità ANAS in sponda sinistra del torrente Polcevera e opere civili propedeutiche alla realizzazione del terzo binario linea ferroviaria Genova – Ventimiglia;
- b. realizzazione del collegamento tra la strada urbana di scorrimento e il casello autostradale di Genova Aeroporto (c.d. "Lotto 10"): per l'esecuzione dei lavori

- del “Lotto 10” è previsto, come possibile percorso di accesso al cantiere, l'utilizzo della viabilità di accesso allo stabilimento Ilva; in tal senso è previsto che i mezzi diretti al cantiere del “Lotto 10” percorrano la viabilità di accesso allo stabilimento Ilva dalla rotatoria di S. G. d'Acri fino al tratto in curva indicativamente tra le sezioni 11 e 13' indicate negli elaborati di progetto, e, da lì, proseguano parallelamente alla recinzione dello stabilimento in direzione ovest; tale situazione potrebbe avverarsi indifferentemente sia nel corso di esecuzione dei lavori di cui alla fase 1 o 2 del presente appalto;
- c. realizzazione delle opere civili propedeutiche al futuro transito dell'elettrodotto T.094 Genova termica - Erzelli lungo il tracciato della strada urbana di scorrimento a mare;
 - d. intervento di messa in sicurezza permanente della c.d. “area SOT”;
 - e. posa di nuove reti di sottoservizi, transitanti anche nelle aree immediatamente limitrofe a quelle di cui al presente appalto, con particolare riferimento ad impianti diretti al futuro depuratore cittadino previsto nelle aree di Società per Cornigliano a sud della Strada urbana di scorrimento;
 - f. prolungamento della c.d. Sopraelevata Portuale e nuovo gate portuale in sponda destra del torrente Polcevera;
 - g. altre infrastrutturazioni delle aree a futura destinazione logistico – portuale;
 - h. realizzazione della viabilità in sponda destra e sinistra del torrente Polcevera;
 - i. realizzazione delle sistemazioni delle aree a raso comprese fra la Strada urbana di scorrimento e la linea ferroviaria Genova Ventimiglia in sponda destra del torrente Polcevera;

In linea generale l'Appaltatore sarà tenuto ad instaurare con tutti i soggetti operanti nelle aree limitrofe rapporti di fattiva collaborazione, coordinando, in base anche alle direttive impartite dalla Stazione Appaltante, le attività previste a contratto con le attività degli altri soggetti.

L'Appaltatore dovrà adoperarsi affinché la pianificazione e la conduzione dei lavori in oggetto siano coerenti e compatibili con lo svolgimento di tutte le altre attività sopra descritte.

Egli è altresì a perfetta conoscenza del fatto che il lotto di intervento potrà essere direttamente interessato, oltre che da taluni degli appalti espressamente sopra riportati, da possibili lavori, di carattere straordinario e non ipotizzabili a priori. L'Appaltatore ha in ogni caso l'obbligo – a richiesta o previo assenso della Stazione Appaltante – di permettere l'accesso all'interno dell'area di cantiere a uomini e mezzi di altre ditte, concedendo loro altresì l'uso parziale o totale di opere provvisorie, viabilità di cantiere e di ogni altro apprestamento, senza per questo pretendere indennizzi di alcun tipo, né variazioni al programma dei lavori – tranne che, in relazione ai tempi, nei casi acclarati di impatto sulla durata dei lavori e comunque sempre a insindacabile giudizio della Direzione Lavori – né compensi di sorta.

7.4.5 *Materiale frantumato in cumulo*

Nelle aree indicate nell'Allegato C al presente Capitolato sono presenti due cumuli di circa 12.000 mc di materiale proveniente dalle attività di demolizione dei manufatti dell'ex stabilimento Ilva.

Tale materiale è stato abbancato nell'area da parte della Stazione Appaltante, previa opportuna frantumazione e successiva caratterizzazione dal punto di vista ambientale e geotecnico. I rapporti di prova eseguiti su tale cumulo sono riportati nell'Allegato D al Capitolato Speciale d'Appalto.

Il progetto esecutivo prevede che parte di tale materiale venga utilizzato dall'Appaltatore per la realizzazione dei rilevati nell'ambito dell'appalto in oggetto.

Resta inteso che nel prezzo a corpo per l'esecuzione dell'appalto è compensato l'onere per il carico, il trasporto e lo scarico di tale materiale dall'area dove si trova abbancato sino alle aree di cantiere.

Nel caso in cui la Stazione Appaltante non fosse nella possibilità di mettere a disposizione dell'Appaltatore il fabbisogno di materiale per rilevati eccedente il quantitativo già presente in cumulo nelle aree di cantiere, ovvero lo fosse solo in parte, l'Appaltatore dovrà provvedere a sua cura al reperimento del quantitativo mancante fornendo idoneo materiale da cava. In tal caso saranno adottate le opportune varianti contrattuali, e sarà riconosciuto all'Appaltatore il solo costo della sola fornitura a piè d'opera del materiale da cava mancante, sulla base della relativa voce dell'elenco prezzi di contratto. Poiché tra i prezzi di cui all'elenco prezzi di contratto non è prevista tale voce, si procederà secondo quanto previsto dal Regolamento in tema di formazione di nuovi prezzi.

In caso di eventuali eccedenze di detto materiale all'esito del completamento di tutti i rilevati e riempimenti, la frazione non utilizzata dovrà essere ricondotta dall'Appaltatore, a sue cure e spese, presso il luogo di provenienza. Tale attività è comunque subordinata all'esito di verifiche sulla conservazione delle qualità chimiche e fisiche di detto materiale da parte della Stazione Appaltante. Qualora venisse accertato che tale materiale residuo non dovesse più possedere le caratteristiche idonee al riutilizzo, esso dovrà tassativamente essere allontanato dal cantiere e smaltito a cure e spese dell'Appaltatore.

Tutto quanto previsto nel presente punto deve intendersi ricompreso nel prezzo a corpo contrattuale, compreso ogni rischio ed alea.

7.5 PROCEDURE AUTORIZZATIVE

L'intervento in oggetto viene realizzato tramite presentazione di SCIA presso il Comune di Genova, ai sensi LR 10/2012 art. 7 c. 1 All. 1 lett. 1 bis.

L'allegato A al presente Capitolato riporta l'autorizzazione paesaggistica A.P. 0389 - 9 OTT 13 ottenuta per l'intervento in oggetto: la documentazione progettuale relativa a tale provvedimento è disponibile, per consultazione, presso gli uffici della Stazione Appaltante, già in fase di gara.

Fatto salvo il titolo e l'autorizzazione sopra richiamata, l'Appaltatore è tenuto ad effettuare a

proprie cure e spese le pratiche per l'ottenimento di tutti gli altri permessi, licenze, autorizzazioni – fra cui, in via non esaustiva, quelle più avanti riportate – necessarie all'esecuzione delle opere e delle lavorazioni previste a progetto e all'esercizio del cantiere in oggetto, sulla base delle tecniche e delle metodologie di lavoro che intenderà impiegare per lo svolgimento delle attività previste dall'appalto, nonché in relazione alla natura del cantiere, alla sua ubicazione e a tutti i vincoli, diretti e indiretti, che interessano le aree e i lavori in oggetto. Sono dunque compensati col prezzo a corpo dei lavori tutti gli oneri necessari per l'ottenimento dei permessi necessari all'esercizio del cantiere per l'attuazione di tutte le attività previste dall'appalto.

L'ottenimento dei permessi sopra citati – e più in generale di tutti i permessi necessari all'esecuzione dei lavori – non potrà comportare modifiche ai tempi contrattuali di esecuzione delle attività previste dall'appalto.

Tutti gli oneri connessi e conseguenti per dare attuazione a quanto riportato nel presente articolo, devono considerarsi compresi nel prezzo pattuito, anche qualora alcunché non risulti dagli elaborati progettuali.

7.5.1 Pratica “rumore”

L'Appaltatore sarà obbligato ad ottenere dagli enti competenti apposita deroga al rispetto dei limiti di immissione sonora per il cantiere in oggetto, restando inteso che qualunque onere necessario all'ottenimento di tale deroga si intende a completo carico dell'Appaltatore.

I lavoratori dell'impresa appaltatrice dovranno essere informati circa il contenuto dell'autorizzazione ottenuta e di sue successive modifiche e/o integrazioni.

L'Appaltatore è comunque tenuto ad effettuare i rilievi fonometrici sui macchinari impiegati nello svolgimento dei lavori.

Si rammenta che gli enti di controllo o la stessa Stazione Appaltante potranno effettuare in ogni momento tutte le misurazioni e le prove che riterranno necessarie alla verifica delle previsioni di cui all'autorizzazione ottenuta: l'Appaltatore dovrà in tal caso fornire sempre tutto il supporto necessario a tali attività, provvedendo anche, su richiesta, all'interruzione momentanea di tutte le lavorazioni in atto per il tempo necessario all'effettuazioni delle misurazioni suddette, senza per questo poter sollevare richiesta alcuna di risarcimento, indennizzo o revisione dei tempi contrattuali.

7.5.2 Notifica e piano di lavoro ai sensi degli artt. 250 e 256 del D.Lgs 81/08 e s.m.i.

Si fa presente che all'interno della Galleria 60, nell'area sud del sito di intervento in prossimità dell'accesso est allo stabilimento ILVA, è presente una tubazione dismessa con rivestimento in materiali contenenti amianto. Tale opera andrà preservata durante le lavorazioni, così come previsto al par. 7.4.3 del presente Capitolato.

Nel caso in cui durante le lavorazioni si intercettasse accidentalmente la “galleria 60”, si dovrà tenere presente che le operazioni in presenza di amianto possono essere effettuate solo da imprese rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e in conformità a quanto previsto dal titolo IX capo III del D.Lgs. 81/08 e

s.m.i., mediante predisposizione di apposito piano di lavoro. In ogni caso, qualora nel corso dei lavori sia rinvenuto materiale in cui si sospetti la presenza di amianto, non precedentemente rilevato, l'Appaltatore dovrà immediatamente sospendere le attività ed eseguire tutti i necessari accertamenti, dandone immediata comunicazione alla Direzione Lavori.

In tutti i casi, l'Appaltatore sarà considerato a tutti gli effetti produttore del rifiuto e, come tale, dovrà provvedere a proprio onere allo smaltimento di quanto prodotto in conformità alle indicazioni riportate nel presente Capitolato Speciale, nonché alla redazione di tutta la documentazione prevista dalle norme, dandone evidenza, su richiesta, alla Direzione Lavori.

L'eventuale deposito temporaneo del materiale contenente amianto dovrà essere segnalato nella Notifica e nel Piano di lavoro e l'area di deposito dovrà essere predisposta dall'Appaltatore all'interno dell'area di cantiere, ferma restando la facoltà della Direzione Lavori di stabilire l'esatta ubicazione di tale deposito temporaneo e le modalità di realizzazione dello stesso, pretendendo che l'Appaltatore si adegui a quanto da essa disposto.

7.5.3 Occupazione temporanea aree comunali

Devono intendersi a carico dell'Appaltatore, qualora necessari, tutti gli adempimenti volti ad ottenere il permesso di occupazione temporanea da parte dei competenti uffici civici, nonché di rottura suolo. Quanto ai nulla osta correlati all'emanazione di provvedimento per la modifica della viabilità, si rimanda a quanto stabilito al punto 7.4.4.

7.6 ATTIVITÀ PREVISTE DALL'APPALTO

Le opere che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso indicato, salvo le prescrizioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla D.L., tenendo conto, per quanto applicabili, delle norme C.N.R. – U.N.I. 10004-10005-10006-10007 relative alle strade.

- Allestimento del cantiere (area A indicata nell'allegato B al presente Capitolato)
- Lavori e attività previsti nella fase 1 (area B indicata nell'allegato B al presente Capitolato):
 - Fresatura/demolizione della pavimentazione esistente secondo gli spessori e le entità previste dal progetto;
 - Scavi e movimenti terra secondo gli spessori e le entità previste dal progetto;
 - Preparazione dei piani di posa;
 - Realizzazione dei sistemi di raccolta e di allontanamento delle acque di piattaforma con i materiali previsti dal progetto e secondo le indicazioni fornite dal D.L.;
 - Realizzazione dell'impianto di illuminazione stradale con i materiali previsti dal progetto e secondo le indicazioni fornite dal D.L.;
 - Realizzazione delle pavimentazioni: strada e marciapiedi con i materiali previsti

- dal progetto e secondo le indicazioni fornite dal D.L.;
- Realizzazione di interventi per il superamento delle barriere architettoniche (scivoli, percorsi LOGES);
 - Segnaletica orizzontale e verticale;
 - Realizzazione della viabilità provvisoria di accesso allo stabilimento Ilva;
 - Riconsegna dell'area B alla Stazione Appaltante;
- Lavori e attività previsti nella fase 2 (area C indicata nell'allegato B al presente Capitolato):
- Fresatura/demolizione della pavimentazione esistente secondo gli spessori e le entità previste dal progetto;
 - Scavi e movimenti terra secondo gli spessori e le entità previste dal progetto;
 - Preparazione dei piani di posa;
 - Realizzazione dei sistemi di raccolta e di allontanamento delle acque di piattaforma con i materiali previsti dal progetto e secondo le indicazioni fornite dal D.L.;
 - Realizzazione dell'impianto di illuminazione stradale con i materiali previsti dal progetto e secondo le indicazioni fornite dal D.L.;
 - Realizzazione delle pavimentazioni: strada e marciapiedi con i materiali previsti dal progetto e secondo le indicazioni fornite dal D.L.;
 - Realizzazione di interventi per il superamento delle barriere architettoniche (scivoli, percorsi LOGES);
 - Segnaletica orizzontale e verticale;

7.6.1 Allestimento e articolazione del cantiere

Preliminarmente a qualunque attività in campo, dovrà essere allestita l'area di cantiere. La stessa, anche in ragione del mutamento, in corso d'opera, delle parti del lotto di intervento effettivamente occupate dalle lavorazioni, potrà essere articolata attraverso più aree distinte, anche non comunicanti, di dimensioni variabili. In tutti i casi sarà obbligo dell'Appaltatore aver cura che l'area (o le aree) di cantiere, comunque definita, risulti in ogni momento – e per tutta la durata dell'appalto – adeguatamente delimitata da un confine invalicabile di altezza pari ad almeno 2 m, garantendo nel contempo un accesso veicolare ed uno pedonale per uomini e mezzi. Dovrà inoltre essere garantita adeguata pavimentazione e illuminazione delle aree limitrofe alle baracche di cantiere. Tutti i varchi e i passaggi esistenti che possono condurre veicoli o persone all'interno del cantiere, anche attraverso manufatti ricadenti sul confine, dovranno tassativamente essere chiusi con reti o con altri apprestamenti invalicabili. Nel prezzo a corpo offerto dall'Appaltatore è compreso qualunque adattamento della recinzione e degli apprestamenti di cantiere ai possibili mutamenti della configurazione delle

aree di lavoro dovuti a vincoli interni o esterni e in ogni caso per disposizioni dalla Direzione Lavori.

Il cantiere sarà articolato secondo le specifiche esigenze dell'Appaltatore, nel rispetto comunque dei vincoli fissati dal presente Capitolato, dal Piano di Sicurezza e Coordinamento e di quanto previsto dalla normativa vigente, prevedendosi in ogni caso il posizionamento nell'area, per tutta la durata dei lavori, di baracche prefabbricate a norma di legge a uso uffici e spogliatoi, servizi igienici, nonché baracche o container a uso magazzino. Qualora l'Appaltatore non ricorra a servizi di ristorazione esterni dovrà altresì allestire adeguati punti di ristoro dimensionati in funzione del personale operante nei lavori.

L'Appaltatore è tenuto ad installare nel cantiere, a proprie cure e spese, le dotazioni impiantistiche necessarie alla realizzazione dei lavori previsti in appalto secondo quanto previsto dalla legge e comunque dalla migliore regola dell'arte: in tal senso egli sarà tenuto a contattare preventivamente qualunque ente o fornitore di servizi per provvedere a formalizzare e rendere operative tutte le utilities di cantiere necessarie. L'onere per l'attivazione di tali forniture, così come i costi relativi a consumi, noleggi, canoni, spese fisse e quant'altro, devono intendersi a totale carico dell'Appaltatore, così come qualunque costo sostenuto per la loro corretta gestione, manutenzione e, se prevista, disattivazione a fine lavori.

Qualunque cambiamento apportato alle aree di cantiere, sia per il progredire dei lavori sia per disposizioni che la Direzione Lavori, a sua completa discrezionalità, intenderà impartire all'Appaltatore, dovranno essere eseguiti con la massima solerzia e adeguatamente documentati. Tale obbligo, prioritario ai fini della minimizzazione dell'impatto del cantiere sulle aree interessate dai lavori, è espressamente incluso fra le attività previste dall'appalto e, come tale, risulta integralmente compensato col prezzo a corpo offerto per l'esecuzione dei lavori.

7.6.2 Lavori e attività previste nelle fasi 1e 2.

7.6.2.1 Fresatura/demolizione.

La fresatura/demolizione totale o parziale degli strati in conglomerato bituminoso esistenti sarà eseguita secondo le modalità specificate nel Capitolato Speciale d'Appalto- Norme Tecniche al fine di raggiungere le quote di imposta degli strati di fondazione della sovrastruttura stradale e dei marciapiedi secondo le quote indicate negli elaborati grafici di progetto.

7.6.2.2 Scavi e movimenti terra.

L'attività di scavo, compiuta secondo le regole indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto- Norme Tecniche, sarà svolta per:

- raggiungimento delle quote d'imposta delle fondazioni della sovrastruttura stradale e dei marciapiedi, qualora non fossero sufficienti le operazioni di fresatura/demolizione degli strati in conglomerato bituminoso delle pavimentazioni esistenti;
- posa in opera del sistema di smaltimento delle acque meteoriche;

- posa in opera del sistema d'illuminazione stradale.

Tutti i materiali derivanti dalle attività di scotico, sbancamento e scavo non verranno reimpiegati per la realizzazione dell'opera ma verranno avviati a recupero o smaltimento in siti autorizzati, i materiali necessari per la realizzazione dei riporti saranno completamente forniti dalla Committenza.

7.6.2.3 Preparazione del piano di posa.

Il piano di posa dello strato di fondazione dovrà essere preparato secondo le modalità specificate nel Capitolato Speciale d'Appalto- Norme Tecniche ed avere le caratteristiche di portanza specificate nel suddetto capitolato.

7.6.2.4 Realizzazione dei sistemi di raccolta e di allontanamento delle acque di piattaforma.

Il sistema dedicato alle acque di piattaforma è costituito da cunette e pozzetti di raccolta e tubazioni di allontanamento le quali recapitano le acque ai recettori finali (Canale 6 e Collettore Roncallo).

Per quanto riguarda le cunette, l'opera comprenderà la regolarizzazione del piano di posa, la fornitura degli elementi prefabbricati, la sigillatura dei giunti con malta cementizia e quanto altro necessario per consegnare i lavori, così come indicato dagli elaborati progettuali nonché dal Capitolato Speciale d'Appalto- Norme Tecniche. Esse saranno ubicate all'interno della banchina e seguiranno le pendenze longitudinali e trasversali della pavimentazione stradale, così come indicato negli elaborati progettuali.

I pozzetti, le caditoie e le tubazioni dovranno essere posti in opera secondo le quote indicate negli elaborati progettuali e con le modalità specificate nell'apposita sezione del Capitolato Speciale d'Appalto- Norme Tecniche. Si segnala che Mediterranea delle Acque ha realizzato, in anticipazione rispetto al presente appalto e per risolverne l'interferenza, i pozzetti indicati nell'elaborato T013 Opere Idrauliche – Profili Longitudinali Dorsali con le codifiche P04 B CD e P04 A CD nonché il relativo tratto di tubazione compreso tra gli stessi.

7.6.2.5 Realizzazione dell'impianto di illuminazione stradale.

Il sistema di illuminazione stradale è costituito da armature stradali a LED da 82W su pali in vetroresina, posizionate solo sul bordo esterno del marciapiede destro della strada (se si procede dal nuovo accesso est in direzione della rotatoria San Giovanni D'Acqui). Tali pali saranno fissati al terreno tramite un plinto in cls gettato in opera. Le modalità di posa e le caratteristiche dei singoli componenti del sistema sono specificate nel Capitolato Speciale d'Appalto- Norme Tecniche.

7.6.2.6 Realizzazione delle pavimentazioni: strada e marciapiedi.

In seguito alla preparazione dei piani di posa si potrà procedere alla realizzazione delle pavimentazioni.

Per quanto riguarda la pavimentazione stradale dovranno essere posti in opera gli strati di Misto Granulare Stabilizzato e di Conglomerato Bituminoso, come indicato negli elaborati

progettuali seguendo gli indirizzi per la posa in opera e le caratteristiche dei materiali del Capitolato Speciale d'Appalto- Norme Tecniche, nonché preliminarmente degli eventuali strati di materiale arido per la formazione dei rilevati, così come specificato negli elaborati di progetto.

Per quanto riguarda le zone di ammorsamento con la pavimentazione esistente lo schema costruttivo prevede per la realizzazione di una nuova stesa, una preliminare fresatura degli strati in conglomerato bituminoso con una configurazione a scalini della pavimentazione già realizzata. La fresatura dello strato di usura eccederà rispetto a quella dello strato di base di 2 m, mentre quella dello strato di binder eccederà di 1 m rispetto allo strato di base.

I marciapiedi saranno costituiti da uno strato in calcestruzzo debolmente armato con rete elettrosaldata e un tappetino di usura costituito da asfalto colato. Questi strati sono contenuti entro cordoli prefabbricati in CLS, opportunamente posti in opera.

A seguito della preparazione del piano di posa e dell'eventuale sistemazione di materiale arido per il raggiungimento delle quote di progetto si potrà passare alla posa in opera dei cordoli ed alla stesa degli strati nelle dimensioni riportate negli elaborati di progetto e seguendo le modalità indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto- Norme Tecniche.

Si segnala che si dovrà prevedere una interruzione del marciapiede predisponendo scivoli come indicato negli elaborati progettuali.

L'interruzione è prevista per permettere il raggiungimento di aree quali il punto d'intercettazione del metanodotto SNAM e botola del collettore Roncallo.

Nel primo caso il tratto interrotto potrà avere le caratteristiche strutturali del marciapiede, mentre nel secondo caso il tratto interrotto dovrà avere le stesse caratteristiche stratigrafiche e di portanza della pavimentazione stradale, come indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto- Norme Tecniche.

Si segnala, inoltre, che il sistema d'illuminazione stradale trova alloggio nelle stesse aree dei marciapiedi, pertanto nelle lavorazioni si dovrà tenere presente questa circostanza.

Per l'isola spartitraffico è previsto l'utilizzo di una cordonatura ottenuta con cordoli prefabbricati in cls per isole spartitraffico e l'inerbimento delle aree interne limitate dai cordoli. All'interno dell'isola andranno collocati i segnali verticali così come riportato negli elaborati di progetto.

7.6.2.7 Realizzazione di interventi per il superamento delle barriere architettoniche (scivoli, percorsi LOGES)

Al fine di rendere fruibili i percorsi pedonali a tutti gli utenti compresi coloro con capacità visive e motorie ridotte dovranno essere realizzati percorsi privi di ostacoli fisici, dotati di pendenze adeguate e franchi per il passaggio così come indicato negli elaborati di progetto.

E' prevista, inoltre, la posa in opera di un sistema modulare dei pavimenti tattili Loges attraverso il quale è possibile creare percorsi per non vedenti e per ipovedenti. Gli elementi che compongono la pavimentazione sono dotati di rilievi e scanalature con apposite spaziature e forme costituenti un linguaggio ben preciso che permette ai non vedenti di percepire e riconoscere attraverso il senso tattile un percorso facilitandone quindi

l'orientamento e la mobilità.

7.6.2.8 Segnaletica orizzontale e verticale.

A completamento delle lavorazioni si prevede la realizzazione della segnaletica orizzontale e l'installazione della segnaletica verticale secondo le modalità riportate nel Capitolato Speciale d'Appalto- Norme Tecniche e le forme e le dimensioni specificate negli elaborati di progetto.

7.6.3 Lavori e attività previste nella sola fase 1.

7.6.3.1 Realizzazione della viabilità provvisoria di accesso allo stabilimento Ilva

Come indicato nell'allegato C al presente Capitolato al fine di garantire sempre i movimenti da/per lo stabilimento ILVA è prevista la realizzazione di una viabilità provvisoria avente il tracciato riportato nell'allegato e larghezza pari a 6 m, realizzata mediante la compattazione del piano di posa, l'eventuale livellamento del tracciato, la stesa di uno strato di conglomerato bituminoso tipo binder dello spessore non inferiore a 5cm, la posa di new jersey e grigliati a ridosso della viabilità.

7.7 ATTIVITÀ COMPLEMENTARI

7.7.1 Verifiche ed elaborati di cantiere

7.7.1.1 Elaborati costruttivi

Nei casi in cui si renda necessario, anche a richiesta della Direzione Lavori, L'Appaltatore dovrà provvedere, senza ulteriori compensi, alla redazione di elaborati di cantierizzazione, costituenti interfaccia operativa fra il progetto esecutivo e la costruzione delle opere. Gli elaborati di cantierizzazione, sottoscritti dall'Appaltatore e da un tecnico abilitato ai sensi di legge dovranno essere sottoposti all'approvazione del Direttore dei Lavori.

7.7.1.2 Elaborati as built in corso d'opera e a fine dei lavori

Sia nel corso dei lavori che a fine lavori, l'Appaltatore è tenuto alla redazione degli elaborati *as built*, nei quali dovranno essere dettagliatamente descritte tutte le opere costruite, le eventuali modifiche apportate al progetto esecutivo/costruttivo e le diverse soluzioni costruttive che si siano rese necessarie durante l'esecuzione dei lavori. Dovranno essere indicate le quote planimetriche e altimetriche dei sottoservizi, del pacchetto stradale e di ogni altra opera prevista dal progetto e realizzata.

Le planimetrie, le piante le sezioni e i particolari costruttivi dovranno essere rappresentati in scala adeguata.

Gli elaborati dovranno essere prodotti in tre copie su supporto cartaceo e informatico, (file con estensione .dwg, nonché .pdf) secondo le disposizioni e le codifiche impartite dalla Direzione Lavori o dai documenti contrattuali.

Nel corso dei lavori gli elaborati as built dovranno essere redatti e consegnati a semplice richiesta della Direzione Lavori.

Alla fine dei lavori dovranno essere consegnati alla Stazione Appaltante gli elaborati *as built*

di fine lavori, come descritti nel presente paragrafo.

Tutto quanto previsto nel presente punto è ad integrale onere dell'Appaltatore e deve intendersi ricompreso nel prezzo offerto dall'Appaltatore.

7.7.2 Gestione dei terreni provenienti da scavi

Tutti i materiali derivanti dalle attività di scotico, sbancamento e scavo non verranno reimpiegati per la realizzazione dell'opera ma verranno avviati a recupero o smaltimento in siti autorizzati, i materiali necessari per la realizzazione dei riporti saranno completamente forniti dalla Committenza.

Si precisa che tra le aree di intervento è compresa un'area oggetto di precedente intervento di bonifica; tale area è indicata negli elaborati di progetto come "area AFO". L'analisi di rischio sitospecifica ha comunque confermato l'assenza di rischio sanitario in quanto i valori di contaminazione riscontrati risultano inferiori alle CSR.

Prima dell'avvio in discarica o ad impianto di recupero rifiuti, il materiale sarà classificato in base alla normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti. Sarà prelevato un numero congruo di campioni di materiale di riporto in base alle procedure di qualifica degli impianti di destinazione.

Il materiale sarà rimosso dal sito dopo essere stato analizzato in laboratorio chimico, classificato e dopo l'attribuzione del Codice C.E.R. per il trasporto dal sito all'impianto di smaltimento o recupero idoneo.

Tutti i terreni da scavo allontanati dal cantiere dovranno essere gestiti come rifiuti in conformità alla normativa vigente e a quanto previsto nelle modalità generali di gestione dei rifiuti descritte nel presente Capitolato Speciale d'appalto, fatta salva la possibilità di applicazione dell'art. 184-bis del D.lgs. 152/2006, secondo quanto previsto all'art. 41-bis del Decreto Legge 21 giugno 2013 n. 69, come convertito dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98.

Nel prezzo offerto per l'esecuzione dei lavori è compreso qualunque onere necessario e opportuno al carico, al trasporto, allo scarico di qualsivoglia risulta proveniente dalle attività di scavo presso una qualunque area interna al cantiere, per un numero indefinito di volte, così come è compreso qualunque onere relativo all'esecuzione di qualsivoglia campionamento, da qualunque risulta, del materiale da sottoporre ad accertamenti, che dovrà essere eseguito sempre in presenza della Direzione Lavori, nelle modalità imposte da quest'ultima, a suo insindacabile giudizio; la stessa potrà altresì richiedere all'Appaltatore di procedere a rivoltare periodicamente qualunque cumulo di terreno proveniente da scavi interni al cantiere. È altresì a carico dell'Appaltatore qualunque onere (economico e amministrativo), diretto o indiretto, necessario all'esecuzione delle analisi di laboratorio, indipendentemente dalla quantità delle analisi disposte dalla Direzione Lavori.

Resta inteso che l'alterazione volontaria da parte dell'Appaltatore di risulti provenienti da attività di scavo, accertata dalla Direzione Lavori, si configura come frode nell'esecuzione dei lavori.

7.7.3 Gestione dei rifiuti

È contrattualmente stabilito che tutti i rifiuti presenti nelle aree di cantiere e tutte le risulterezze direttamente e/o indirettamente generate da tutte le attività oggetto del contratto, secondo quanto indicato nel presente Capitolato, sono *ipso facto* di proprietà dell'Appaltatore. È onere dell'Appaltatore provvedere all'individuazione, alla rimozione di qualsiasi materiale caratterizzabile come rifiuto, di qualsivoglia tipologia e in qualsivoglia quantità, rinvenuto in qualunque momento all'interno delle aree in consegna all'impresa.

È stabilito che tutto quanto allontanato dal cantiere dovrà intendersi rifiuto e come tale dovrà essere gestito.

In tutti i casi l'Appaltatore è produttore, proprietario e unico responsabile, a proprio onere, della gestione (come definita dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) di risulterezze, residui, reflui e rifiuti in genere, che possano generarsi dalle attività previste dall'appalto, per tutta la durata dei lavori, dal momento della consegna degli stessi e fino all'emissione del certificato di collaudo. Qualsiasi attività di gestione, trattamento e smaltimento di risulterezze, residui, reflui e rifiuti in genere, presenti in cantiere o originati dalle attività previste a contratto, di qualsiasi tipo, è a totale carico dell'Appaltatore, senza che ciò possa essere motivo di ulteriori compensi né di proroghe delle scadenze contrattuali.

Si precisa che resta responsabilità dell'Appaltatore l'attuazione di ogni procedura idonea ed appropriata a prevenire e/o minimizzare la produzione di residui, rifiuti e/o reflui.

Sarà onere e responsabilità dell'Appaltatore provvedere all'identificazione dei rifiuti asportati e/o rimossi secondo il C.E.R. più idoneo – che dovrà essere comunque approvato dalla Direzione dei Lavori – e, qualora il rifiuto venga identificato con una “voce a specchio”, procedere all'analisi chimica di classificazione, riferita alla composizione media dell'intera massa, secondo quanto riportato dal *Regolamento UE 1357/2014* e dalla *Decisione 2014/955*, al fine di classificare il rifiuto come “pericoloso” o “non pericoloso”. Tutte le analisi dovranno essere condotte dal laboratorio scelto dalla Stazione Appaltante nelle modalità illustrate nel presente Capitolato.

È compito dell'Appaltatore il corretto svolgimento di tutti gli adempimenti tecnici e amministrativi, previsti dalle normative vigenti o comunque necessari e/o opportuni, per la gestione di rifiuti, di qualsiasi tipo, presenti in cantiere o originatisi a causa dalle attività e/o lavorazioni da lui eseguite, ivi inclusa la loro classificazione, la predisposizione e compilazione dei registri di carico e scarico, dei documenti di trasporto e di quelli necessari per il loro smaltimento, il corretto stoccaggio, l'appropriato imballo e preparazione per il trasporto, l'ottenimento di ogni eventuale autorizzazione necessaria, l'identificazione di idonei impianti di smaltimento e la stipula dei relativi contratti, nonché quanto altro necessario per la gestione a perfetta regola d'arte di rifiuti di qualsiasi tipo, nel più completo rispetto di ogni normativa vigente e tenendo sollevata la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità a riguardo.

L'Appaltatore è tenuto a consegnare alla Stazione Appaltante copia della documentazione di avvenuto smaltimento di tutti i rifiuti per i quali è previsto il conferimento all'esterno del cantiere. Non si potrà procedere alla redazione dei S.A.L. se non saranno state consegnate alla

Stazione Appaltante tutte le quarte copie dei F.I.R. emessi dall'Appaltatore o da analogo documento secondo quanto previsto dalla normativa specifica in caso di entrata in vigore del Sistema Integrato di Gestione Rifiuti (SISTR) fino a cinque giorni prima della data di redazione del S.A.L.

In ogni caso, tutte le attività amministrative e tecniche connesse alla gestione rifiuti, di qualsiasi tipo, sono sottoposte alla Stazione Appaltante, alla quale l'Appaltatore dovrà dare immediata comunicazione dell'originarsi in cantiere di ogni rifiuto, di qualunque tipo, comunicando altresì preventivamente alla Stazione Appaltante, con almeno cinque giorni di anticipo, se non nei casi in cui ciò risulti oggettivamente impossibile, tutte le attività tecniche ed amministrative necessarie alla loro gestione (ivi inclusi gli eventuali trasportatori e smaltitori) e fornendo ogni informazione necessaria o appropriata per permettere alla Stazione Appaltante la valutazione delle proposte formulate. In ogni caso, l'Appaltatore è tenuto ad eseguire, a perfetta regola e conformemente ad ogni normativa, tutte le attività di gestione di rifiuti, residui o reflui, che risultino urgenti o indifferibili, restando inteso che, qualora le attività svolte siano ritenute dalla Stazione Appaltante non idonee o non appropriate, anche solo in parte, l'Appaltatore dovrà, a propria cura e spese, eseguire tutte le attività integrative e/o modificative che questa riterrà di ordinare. L'Appaltatore è responsabile di tutte le attività di gestione di residui, rifiuti o reflui che esegua od ometta; la Stazione Appaltante è responsabile solo limitatamente a quanto espressamente ordinato.

È ammessa la formazione di depositi temporanei di rifiuti all'interno dell'area di cantiere, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs 152/06 e s.m.i., da realizzarsi sempre previo consenso della Stazione Appaltante e nei luoghi e nelle modalità da essa indicati, restando inteso che tali depositi dovranno restare in cantiere per il solo tempo necessario a dare corso alle opportune procedure di gestione disciplinate nel presente punto. A tal fine dovranno essere individuate aree distinte per ogni tipologia di rifiuto, adeguatamente delimitate e allestite nel pieno rispetto della normativa ambientale vigente, fermo restando l'obbligo, per l'Appaltatore, di adeguarsi a tutte le disposizioni che la Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, potrà ordinare per garantire la massima tutela ambientale. L'Appaltatore sarà obbligato a consegnare preventivamente alla Stazione Appaltante una planimetria del cantiere indicante le zone destinate a deposito temporaneo di rifiuti, distinte per tipologia. Il deposito anche provvisorio di qualsivoglia rifiuto al di fuori delle aree dedicate, indipendentemente dalla quantità, è da considerarsi inadempimento grave da parte dell'Appaltatore. L'Appaltatore, inoltre, se richiesto dalla Stazione Appaltante, è tenuto a procedere a rivoltare i cumuli di risulite provenienti dalle attività di smantellamento o demolizione per poter permettere l'esame e l'eventuale campionamento di materiali posti al loro interno.

Il conferimento di rifiuti di qualsiasi tipo all'esterno del cantiere potrà avvenire solo dopo che la Stazione Appaltante abbia accettato il nominativo del soggetto destinatario. A tal fine l'Appaltatore è tenuto a fornire alla Stazione Appaltante, con adeguato anticipo rispetto alle necessità di conferimento, i nominativi e ogni altro dato rilevante di tutti i soggetti presso cui intenderà procedere a conferimenti, ivi inclusa copia dell'autorizzazione in base a cui tali soggetti operano. Il conferimento di rifiuti a soggetti che non siano stati preliminarmente

accettati dalla Stazione Appaltante costituirà inadempimento grave a tutti gli effetti di contratto e di legge.

Saranno ammessi come destinazioni solo centri di smaltimento o recupero finali, non saranno consentiti conferimenti a centri di stoccaggio, raccolta, trattamento o gestione – di qualsiasi tipo – intermedi. In caso di oggettiva e comprovata impossibilità di conferimento del rifiuto a impianto di recupero o smaltimento finale, potrà essere consentito dalla Stazione Appaltante il conferimento del rifiuto a centro di stoccaggio o raccolta intermedio (codice di recupero R13 o codice di smaltimento D15) alle seguenti condizioni:

- a) la richiesta dovrà essere formulata dall'Appaltatore in forma scritta e dovrà riportare le motivazioni a comprova della impossibilità di conferimento ad impianto finale (a titolo di esempio si cita la necessità di attivazione di pratica di esportazione transfrontaliera del rifiuto);
- b) la richiesta dovrà essere accompagnata da copia dell'autorizzazione dell'impianto di destinazione e dovrà espressamente riportare l'impegno inderogabile da parte dell'Appaltatore a garantire in ogni caso la rintracciabilità del rifiuto sino ad avvenuto recupero o smaltimento finale;
- c) ove possibile, l'Appaltatore fornirà contestualmente alla richiesta di deroga anche la copia dell'autorizzazione dell'impianto di recupero o smaltimento finale, se già individuato; qualora l'individuazione dovesse ancora essere effettuata, la copia dell'autorizzazione dell'impianto finale dovrà comunque essere fornita alla Stazione Appaltante prima del conferimento del rifiuto dal centro intermedio all'impianto di destinazione finale;
- d) l'Appaltatore dovrà fornire, nei tempi previsti dalla normativa vigente, copia del F.I.R. (o analogo documento sostitutivo in caso di spedizione transfrontaliera) relativo al conferimento del rifiuto all'impianto finale, e copia del certificato di avvenuto smaltimento quando previsto; resta inteso che il ritardo nella trasmissione di tali documenti (come pure delle quarte copie dei F.I.R. di conferimento al centro nazionale) determina automaticamente, sino a quando non sarà sanato, la sospensione del diritto dell'Appaltatore alla sottoscrizione dei S.A.L. (e quindi dei pagamenti in acconto) e che il perdurare della mancata consegna, previa diffida della Direzione Lavori, è motivo di risoluzione del contratto ai sensi del successivo Art. 19.
- e) è tassativamente vietata ogni operazione di ricondizionamento del rifiuto che ne alteri le caratteristiche chimico-fisiche (miscelazione, diluizione, ecc.), ancorché l'impianto di stoccaggio disponga di autorizzazioni in tal senso;
- f) è consentito unicamente il raggruppamento del rifiuto con altri aventi stesso codice C.E.R. e analoghe caratteristiche chimico-fisiche, ove possibile senza riconfezionamento del rifiuto, al solo fine di ottimizzare le operazioni di trasporto e conferimento finale, a condizione che venga mantenuta in maniera inequivocabile la rintracciabilità del rifiuto stesso.

Il mancato rispetto delle norme sopra riportate, oltre a costituire inadempimento grave a tutti gli effetti di contratto e di legge, comporterà il venir meno del diritto a qualsiasi compenso a favore dell'Appaltatore, anche nel caso di conferimenti espressamente previsti a progetto e da compensarsi ai sensi del contratto.

Sarà cura dell'Appaltatore fornire alla Stazione Appaltante tutte le autorizzazioni allo smaltimento o recupero richieste dalle norme vigenti, prima dell'allontanamento dei rifiuti dal cantiere.

Tutti i rifiuti e i residui prodotti durante i lavori dovranno essere trasportati secondo la normativa vigente, precisandosi che nel caso in cui, per trasporti condotti fra diverse aree del cantiere, fosse necessario impegnare viabilità non in uso esclusivo all'Appaltatore, tali trasporti dovranno avvenire su mezzi autorizzati al trasporto di rifiuti ai sensi della vigente Normativa, accompagnati dal Formulario di Trasporto (F.I.R.) o da analogo documento secondo quanto previsto dalla normativa specifica in caso di entrata in vigore del Sistema Integrato di Gestione Rifiuti (SISTRI).

Tutto quanto previsto nel presente punto è ad integrale onere dell'Appaltatore e deve intendersi ricompreso nel prezzo offerto dall'Appaltatore.

7.7.3.1 Gestione delle acque di cantiere

È vietato, conformemente alla normativa vigente, ogni scarico delle acque eventualmente presenti nel cantiere all'interno delle aree del cantiere stesso o nei corpi idrici ricettori limitrofi, fatto salvo l'ottenimento, da parte dell'Appaltatore, di specifica autorizzazione da parte delle autorità preposte.

Pertanto, qualora l'Appaltatore non si munisca di autonoma autorizzazione allo scarico, tutte le acque dovranno essere regolarmente smaltite presso impianti autorizzati esterni a cura e spese dell'Appaltatore. Al pari degli altri rifiuti, l'Appaltatore dovrà provvedere a consegnare alla Stazione Appaltante copia della documentazione comprovante gli avvenuti smaltimenti dei rifiuti liquidi acquosi.

Non sono ammesse altre modalità di allontanamento delle acque dal cantiere.

7.7.3.2 Attività di campionamento e analisi

Tutte le attività di campionamento e analisi che dovessero rendersi necessarie dovranno essere condotte da soggetti opportunamente qualificati. A tal proposito l'Appaltatore dovrà sottoporre con adeguato anticipo alla Stazione Appaltante nominativi di tre soggetti (laboratori o professionisti dotati di adeguate strutture laboratoristiche), tra i quali la Stazione Appaltante sceglierà il soggetto di cui l'Appaltatore si avvarrà per tutti i controlli ambientali che si rendessero necessari nel corso dei lavori. Tutti tali soggetti dovranno essere dotati di specifiche competenze nei controlli ambientali di rifiuti, suoli e acque, in particolare in relazione ad interventi di bonifica ai sensi del D.Lgs 152/06 e s.m.i.; tali competenze dovranno risultare dai curricula dei soggetti proposti, che dovranno essere messi a disposizione della Stazione Appaltante, e dovranno essere accreditati da Accredia. Il soggetto scelto nella terna proposta dall'Appaltatore non potrà, fatte salve cause di forza maggiore, essere sostituito per tutta la durata dei lavori, se non a seguito di motivata richiesta della

Stazione Appaltante, a cui l'Appaltatore dovrà immediatamente adeguarsi. Il soggetto scelto dovrà concordare, ove richiesto dalla Stazione Appaltante, con ARPAL (sotto la supervisione della Stazione Appaltante e adeguandosi agli indirizzi da essa impartiti) le modalità di campionamento ed i metodi analitici da adottare; i certificati analitici dovranno evidenziare i metodi impiegati e la sensibilità degli stessi.

Si precisa che la Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, potrà richiedere sempre, in ogni caso, approfondimenti alle analisi eseguite, in tal caso faranno fede i risultati opportunamente integrati dagli approfondimenti disposti.

In via generale tutti i campionamenti di rifiuti, terreni, acque e di qualsivoglia altra tipologia di materiale dovranno essere eseguiti nel rispetto delle normative vigenti in materia e delle metodiche di riferimento di uso corrente al momento dell'esecuzione delle attività.

Qualunque attività di campionamento dovrà essere sempre eseguita in contraddittorio fra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore e i campioni saranno sempre prelevati nei punti indicati dalla Stazione Appaltante.

Gli esiti delle analisi dovranno sempre essere riportati su certificati firmati da tecnici abilitati; i certificati analitici dovranno essere uno per ogni campione analizzato, contenente gli esiti di tutte le determinazioni eseguite, con chiara ed inequivocabile identificazione delle metodiche impiegate delle unità di misura, degli eventuali limiti normativi di riferimento e del significato dei risultati.

La Stazione Appaltante potrà richiedere la disponibilità degli esiti non in forma di certificato ufficiale prima del completamento delle attività, comunicando all'Appaltatore, al momento della richiesta, il termine massimo per la riconsegna di tali risultati. Tali richieste della Stazione Appaltante potranno essere formulate sia al momento del prelievo dei campioni sia in qualunque momento successivo.

Oltre ai certificati analitici, dovrà essere consegnato un riepilogo dei risultati su spread-sheet, organizzati secondo quanto concordato con la Stazione Appaltante.

In alternativa all'invio dei certificati analitici, potranno essere trasmessi rapporti di prova, purché accompagnati da una relazione di commento a firma di un Chimico iscritto all'Albo Professionale.

Relativamente alle attività connesse con eventuali rinvenimenti di contaminazione nel terreno, i prelievi di campioni di suolo, sottosuolo, materiali di riporto, acque superficiali e acque sotterranee dovranno essere eseguiti in conformità all'Allegato 2 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs 152/06, nonché alle prescrizioni formulate dagli Enti di controllo.

Le modalità di campionamento di terreni e delle acque di eventuali piezometri che si rendessero necessari, nonché le modalità di conservazione dei campioni, saranno condivise con la Stazione Appaltante.

7.7.3.3 Disposizioni degli Enti di controllo

L'Appaltatore dovrà fornire, a propria cura e spese, tutta l'assistenza a Arpal, Città Metropolitana di Genova, Regione, Comune, A.S.L. e ogni altro Ente pubblico preposto,

nell'esercizio di tutte le attività di controllo sulle attività oggetto dell'appalto. L'Appaltatore è tenuto a rendere disponibile a tali Enti tutta la documentazione da essi richiesta, ai fini di tali controlli, anche in deroga a diritti o privilegi che essa possa vantare a riguardo.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare immediatamente alla Direzione Lavori tutte le attività di controllo di cui al precedente capoverso. In generale, l'Appaltatore è tenuto a comunicare tali attività di controllo al loro immediato verificarsi, al fine di permettere la partecipazione della Direzione Lavori alle stesse, attenendosi, in tal caso, alle disposizioni che la Direzione Lavori impartirà a riguardo; qualora la Direzione Lavori non possa essere immediatamente informata o non possa intervenire, l'Appaltatore opererà con la massima diligenza secondo quanto richiesto dagli Enti di controllo, rendendo edotta la Direzione Lavori nel più breve termine.

In ogni caso, l'Appaltatore è tenuto ad attenersi a tutte le disposizioni emanate da Enti di controllo, in connessione a qualsiasi norma volta alla tutela dell'ambiente, della salute pubblica, della salute e sicurezza dei lavoratori e/o di ogni altro interesse pubblico, anche senza necessità di specifici ordini della Direzione Lavori. Qualora la Direzione Lavori impartisca ordini a riguardo, l'Appaltatore si adeguerà alle disposizioni degli Enti di controllo secondo le modalità fissate in tali ordini.

7.8 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE PER LA RICONSEGNA FINALE

Al termine dei lavori previsti a contratto l'intera area di intervento (fatte salve porzioni già restituite alla Stazione Appaltante) dovrà essere riconsegnata alla Stazione Appaltante avendovi l'Appaltatore completato tutte le lavorazioni previste a contratto, comprensive di tutti gli interventi di finitura che la Direzione Lavori potrà disporre per la migliore esecuzione dell'opera.

L'Appaltatore dovrà provvedere a consegnare alla Stazione Appaltante un rilievo topografico in scala 1:200 e in formato digitale di tutto il lotto di intervento (esteso ad una fascia perimetrale esterna allo stesso non minore di 20m), che riporti dettagliatamente le quote di restituzione dell'area e il tracciamento esatto di tutte le opere eseguite.

L'Appaltatore sarà tenuto altresì a fornire i progetti "as built" architettonico, strutturale ed impiantistico secondo quanto disciplinato nel presente Capitolato.

Dovrà altresì essere prodotta alla Stazione Appaltante un'approfondita documentazione fotografica a colori digitale che illustri le condizioni di restituzione dell'area; la Direzione Lavori potrà altresì richiedere all'Appaltatore, anche periodicamente, di fornire adeguata documentazione fotografica che dettagli in maniera esaustiva le varie fasi di lavoro. Tutte le fotografie realizzate dall'Appaltatore dovranno recare in modo automatico la data e l'ora in cui sono state eseguite.

7.9 NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro,

tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato Speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso Capitolato.

Tutto lo sviluppo del procedimento deve garantire il rispetto degli standard di qualità ISO 9001 nella versione più aggiornata al momento della stipula del contratto.

I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere della migliore qualità in conformità all'art. 167 del Nuovo Regolamento DPR 207/2010 e s.m.i.

Per quanto riguarda la provvista, il luogo di provenienza e l'eventuale sostituzione dei materiali impiegati nell'esecuzione dei lavori, si applicano inoltre gli articoli 16 e 17 del D.M. 145/2000 Capitolato Generale.

L'approvazione della Direzione Lavori non sgrava in alcun modo l'Appaltatore della responsabilità per la qualità e conformità ai documenti di contratto di quanto fornito e/o impiegato.

Dal 1° luglio 2013 è diventato pienamente cogente il nuovo Regolamento Prodotti da Costruzione CPR n. 305/11, già pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 04.04.11, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e conseguentemente abroga la citata direttiva CPD 89/106/CEE.

Pertanto, ai fini delle dirette ricadute sulle attività di accettazione di competenza della Direzione Lavori l'appaltatore, per i prodotti immessi sul mercato dopo la data del 01/07/13, dovrà trasmettere preventivamente alla fornitura apposita Dichiarazione di Prestazione (DoP) che sostituisce completamente la precedente Dichiarazione/Certificazione di conformità prevista dalla norma precedente, eccetto i casi previsti e disciplinati dall'art.5 del citato Regolamento.

La Dichiarazione di prestazione deve essere obbligatoriamente fornita nella lingua dello Stato membro in cui il prodotto è messo a disposizione; in altro caso la Direzione Lavori ne chiederà traduzione asseverata a cura e onere dell'Appaltatore.

Come già chiarito nella Circolare del Servizio Centrale del C.S.L.P. datata 05.06.14, trascorso il periodo di coesistenza della norma EN 1090-1 (ovvero dal 01.07.14), la marcatura CE rimane l'unica modalità di qualificazione dei prodotti rientranti nel campo di applicazione di detta norma armonizzata, ai fini dell'impiego dei prodotti stessi nelle opere. Vale inoltre quanto precisato nella suddetta Circolare compreso l'obbligo di impiegare obbligatoriamente materiale base marcato CE.

Nel caso di prodotti di costruzione e/o altre provviste di tipo industriale necessarie per le attività comprese nell'appalto, ove non risultasse disponibile la specifica marcatura CE, la rispondenza alle prescrizioni di capitolato e, in generale, ai requisiti desumibili dai documenti contrattuali, dovrà risultare da un attestato di conformità rilasciato dal Responsabile Tecnico del Produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione. I materiali, in ogni caso, dovranno avere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia (quali le Norme Tecniche per le Costruzioni per i prodotti da costruzione) e rispondere

espressamente ai requisiti prescritti dagli elaborati di progetto.

Per i materiali che non rientrano nell'ambito della norma EN 1090-1 si farà riferimento all'elenco (non esaustivo) indicato dal CEN (list of items not covered by EN 1090:2009+A1:2011).

Materiali, prodotti e componenti occorrenti per l'esecuzione delle opere previste a progetto e realizzati con tecniche o tecnologie tradizionali e/o artigianali, dovranno provenire da quelle località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché siano riconosciuti, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, della migliore qualità e rispondano ai requisiti dettati dagli elaborati contrattuali.

Salvo prescrizioni speciali contenute negli atti contrattuali tutti i materiali occorrenti per i lavori di cui al presente appalto dovranno provenire da cave, fabbriche, stabilimenti, depositi, ecc., scelti ad esclusiva cura dell'Appaltatore, il quale non potrà quindi accampare alcuna eccezione qualora, in corso d'opera, tali materiali non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti, oppure venissero a mancare, ed egli fosse conseguentemente obbligato a ricorrere a diverse provenienze, intendendosi che in tal caso resteranno invariati i prezzi unitari, come pure tutte le prescrizioni che si riferiscono alla qualità e alle dimensioni dei singoli materiali, e non sarà consentito all'Appaltatore di richiedere alla Stazione Appaltante la corresponsione di risarcimento o indennizzo alcuno.

Qualora gli elaborati contrattuali prevedano l'impiego di materiali o tipologie di prodotto "a scelta della Direzione Lavori", questi dovranno essere preventivamente selezionati dall'Appaltatore, intendendosi quest'ultimo responsabile della conformità di quanto selezionato alle prescrizioni di legge (generali e particolari), nonché a quelle di Capitolato. Per tale ragione, a fronte delle tipologie selezionate dall'Appaltatore - che dovranno essere sempre in numero idoneo ad agevolare la possibilità di scelta (con almeno tre proposte) - la preferenza della Direzione Lavori non comporterà, per nessuna ragione, l'assunzione da parte della Direzione Lavori stessa di responsabilità alcuna relativamente alla conformità di quanto selezionato alle prescrizioni di legge, di Capitolato, né relativamente alla qualità del materiale, o alla durabilità dello stesso.

Tutte le forniture di prodotti e materiali strutturali dovranno essere opportunamente tracciate accompagnandole con copia della D.O.P. e il rispettivo riferimento del D.D.T.

Ai fini della rintracciabilità dei suddetti prodotti e materiali, l'Appaltatore dovrà assicurare la conservazione della medesima documentazione, unitamente a marchiature o etichette di riconoscimento, fino al completamento delle operazioni di collaudo statico.

7.10 PRESCRIZIONI GENERALI DI TUTELA AMBIENTALE

L'Appaltatore è tenuto a garantire, a propria cura e spese, che, indipendentemente da quanto espressamente previsto nel presente Capitolato e più in generale nei documenti contrattuali, i lavori si svolgano con il minimo impatto ambientale possibile.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Appaltatore dovrà garantire:

- a) la massima limitazione possibile alla diffusione di polveri, vapori, odori in atmosfera;

- b) la minimizzazione del rumore all'esterno del cantiere;
- c) l'esclusione di ogni possibile migrazione, all'esterno del cantiere o nel sottosuolo, di sostanze contaminanti, anche qualora ciò non determini il superamento di standard normativi.

In ogni caso l'Appaltatore è tenuto ad adottare tutte le misure e le cautele necessarie, appropriate o, comunque, utili, secondo la buona regola e la doverosa cautela, finalizzate a minimizzare l'impatto ambientale delle attività che condurrà durante il corso dei lavori, oltre a quanto previsto nel presente Capitolato e anche quando il presente Capitolato non contenga esplicite prescrizioni o senza necessità di specifica disposizione della Direzione Lavori.

L'Appaltatore è, inoltre, obbligato a garantire la disponibilità in cantiere, entro 48 ore, di ogni materiale, mezzo o attrezzatura che possa essere necessario per assicurare la tutela ambientale, anche in conseguenza di eventi straordinari o incidentali, che presentino, comunque, una minima plausibile potenzialità a priori di verificarsi, tenendo conto della situazione dell'area di intervento.

7.11 RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE PER CONTAMINAZIONE AMBIENTALE

L'Appaltatore è responsabile per tutte le contaminazioni dell'ambiente che dovessero verificarsi nel corso dei lavori in conseguenza o connessione con i lavori stessi, anche senza colpa alcuna dell'Appaltatore stesso. In particolare, a titolo indicativo e non esaustivo, l'Appaltatore è responsabile di ogni fuoriuscita di contaminanti da vasche, serbatoi o tubazioni, di ogni contaminazione conseguente al trasporto, al trattamento ed allo stoccaggio di terreni contaminati, di ogni contaminazione conseguente o connessa a mezzi, materiali o attrezzature impiegate in cantiere, nonché di ogni altra contaminazione che possa, in qualsiasi modo, verificarsi nel corso dei lavori, in conseguenza o connessioni con gli stessi o, comunque, con sostanze, materiali od ogni altra entità fisica coinvolti, in modo attivo o passivo, direttamente o indirettamente, nei lavori.

L'Appaltatore è tenuto ad adottare, a propria cura e spese, tutte le misure necessarie o, comunque, utili a prevenire qualsivoglia contaminazione ambientale (o sua estensione) e ad eseguire ed organizzare i lavori tenendo conto di tale obbligo prioritario.

Inoltre, l'Appaltatore è tenuto a procedere, a propria cura e spese, senza onere alcuno per la Stazione Appaltante, alla rimozione e risanamento di ogni contaminazione o estensione di contaminazione che si dovesse verificare in conseguenza o connessione dei lavori, operando con la massima diligenza e nei tempi più brevi. In linea di principio le attività di risanamento dovranno essere svolte secondo le disposizioni della Stazione Appaltante, anche se l'Appaltatore potrà motivatamente disattendere le disposizioni della Stazione Appaltante, qualora le diverse modalità operative che intende seguire abbiano l'assenso scritto degli enti di controllo preposti.

In caso di estensione della contaminazione, i terreni contaminati saranno rimossi e smaltiti a cura e spese dell'Appaltatore, senza diritto ad alcun compenso. In tal caso saranno comunque rimossi e smaltiti tutti i terreni contaminati: sarà onere dell'Appaltatore dimostrare quali terreni rimossi e smaltiti provengono da una contaminazione preesistente e non legata in alcun modo ai lavori in oggetto.

Ogni redazione di stato di avanzamento lavori, così come il collaudo dei lavori o l'emissione del certificato di regolare esecuzione, con lo svincolo della cauzione, non potranno avvenire qualora vi siano situazioni di contaminazione di cui al primo capoverso, che non siano state integralmente risanate, con la formulazione di ogni eventuale attestazione a riguardo prevista dalla normativa vigente.

Qualora l'Appaltatore non provveda ai risanamenti nei tempi più brevi e, comunque, nei termini fissati dalla Direzione Lavori, la Stazione Appaltante, previa diffida all'Appaltatore, potrà provvedere direttamente all'esecuzione degli interventi di risanamento, addebitando i relativi costi all'Appaltatore, che non avrà facoltà di sollevare eccezione alcuna sulla necessità, adeguatezza e/o proporzionalità degli interventi, né sulla congruità dei costi sostenuti, essendo tenuto al pagamento integrale ed immediato di tutti i costi, per la sola ragione che gli stessi siano stati sostenuti dal Stazione Appaltante per eseguire risanamenti non effettuati dall'Appaltatore dopo una diffida a riguardo.

In caso di urgenza, anche per evitare l'aggravio delle conseguenze della contaminazione, l'Appaltatore ha facoltà di operare anche in assenza di disposizioni della Stazione Appaltante, la quale dovrà essere informata nei tempi più brevi. In tali situazioni, in caso di inerzia o inadempienza dell'Appaltatore, la Stazione Appaltante potrà ordinare, anche senza preliminare diffida all'Appaltatore, l'immediata esecuzione a terzi di interventi di emergenza, i quali saranno addebitati all'Appaltatore, con le medesime modalità di cui al precedente capoverso.

Ai fini di garantire la massima prevenzione da ogni rischio di inquinamento ambientale, la Stazione Appaltante ha facoltà di allontanare dal cantiere ogni materiale, mezzo o attrezzatura dell'Appaltatore che essa, a proprio insindacabile giudizio, ritenga che possa costituire un rischio, anche potenziale, di contaminazione ambientale. Analogamente, la Stazione Appaltante può vietare modalità operative che ritenga possano implicare rischi, anche potenziali, di contaminazione e può imporre prescrizioni operative atte a prevenire rischi di contaminazione. L'Appaltatore è tenuto a dare immediata attuazione a tutte tali disposizioni della Stazione Appaltante.

Quanto previsto nel presente articolo è applicabile per tutte le aree del cantiere e per ogni area esterna che potesse essere oggetto di contaminazione ambientale in conseguenza o connessione dei lavori.

Tutto quanto previsto nel presente articolo è ad integrale onere dell'Appaltatore e deve intendersi compreso nel prezzo a corpo.

ART. 8 – CAUZIONI GARANZIE

8.1 CAUZIONE PROVVISORIA

Ai sensi dell'articolo 75 D.Lgs 163/06 e s.m.i. è richiesta, in sede di gara:

- cauzione o fideiussione provvisoria pari al 2% dell'importo complessivo a base di gara, corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia per la durata di ulteriori 180 giorni su richiesta della Stazione Appaltante nel corso della

procedura;

- impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art.113 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.

8.2 CAUZIONE DEFINITIVA

All'aggiudicatario è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 113 D.Lgs 163/06 e s.m.i.

La garanzia fideiussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per l'ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione Appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.

Approvato il certificato di collaudo, la garanzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

L'Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante, senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione Appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

8.3 RIDUZIONE DELLE GARANZIE – VARIAZIONI

L'importo della cauzione provvisoria di cui al punto 8.1 è ridotto al 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN 150 9000, ovvero di dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, ai sensi dell'articolo 40 comma 7 D.Lgs 163/06 e s.m.i, purché riferiti univocamente alla tipologia di lavori della categoria prevalente.

L'importo della garanzia fideiussoria di cui al punto 8.2 è ridotto al 50 per cento per l'Appaltatore in possesso delle medesime certificazioni o dichiarazioni di cui comma 1.

In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni di cui al comma 1 sia comprovato dalla impresa capogruppo mandataria ed eventualmente da un numero di imprese mandanti, qualora la somma dei requisiti tecnico-organizzativi complessivi sia almeno pari a quella necessaria per la qualificazione dell'impresa singola.

In caso di variazioni dell'importo dei lavori, a seguito di perizie di variante e/o suppletive,

l'importo delle garanzie deve essere adeguato all'importo dei lavori.

ART. 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

L'affidamento in subappalto di parte delle opere e dei lavori deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante ed è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art 118 del D.Lgs 163/06 e s.m.i.

ART. 10 - TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore è tenuto ad osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'Appaltatore è responsabile in solido, nei confronti della Stazione Appaltante, dell'osservanza delle norme suddette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti.

L'eventuale mancata autorizzazione del subappalto non esime l'Appaltatore dalla responsabilità di cui al comma precedente, salve le responsabilità per il subappalto abusivo.

L'Appaltatore è inoltre obbligato ad applicare integralmente le disposizioni di cui all'art. 118 comma 6 e all'art. 131 del D.Lgs 163/06 e s.m.i.

L'Appaltatore è inoltre obbligato al versamento all'INAIL, nonché, ove tenuta, alle Casse Edili, agli Enti Scuola, agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoratore risulti iscritto, dei contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale.

L'Appaltatore è altresì obbligato al pagamento delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed Enti-Scuola, in conformità al contratto nazionale per gli addetti alle industrie edili vigente al momento della firma del presente Capitolato.

L'Appaltatore e, per suo tramite, le Imprese subappaltatrici, dovranno presentare alla Stazione Appaltante prima dell'emissione di ogni singolo stato avanzamento lavori, e comunque ad ogni scadenza bimestrale calcolata dalla data di inizio lavori, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici, previsti dalla contrattazione collettiva per i rispettivi dipendenti impiegati nel servizio. In mancanza, non si procederà al pagamento.

Nel caso di inadempienze normative, retributive, assicurative e previdenziali verso il

personale, Sviluppo Genova SpA si riserva di sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento. In caso di mancata regolarizzazione Sviluppo Genova SpA potrà applicare gli interventi sostitutivi e le penali previste nel contratto e, nei casi più gravi, risolvere il contratto stesso. Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti connessi alle operazioni di verifica e/o in seguito ad esito negativo dei controlli sopraddetti, in particolare il DURC e le verifiche presso EQUITALIA, l'aggiudicatario non potrà opporre eccezione all'Amministrazione, né avrà titolo al risarcimento del danno, né ad altra pretesa.

Inoltre, la mancata regolarizzazione degli obblighi attinenti alla tutela dei lavoratori non consentirà di procedere allo svincolo della cauzione definitiva.

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti e costituisce onere dell'Impresa produrre la documentazione relativa all'avvenuto accantonamento da parte dell'Ispettorato del lavoro.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra l'Appaltatore non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né ha titolo a risarcimento danni.

ART. 11 - COPERTURE ASSICURATIVE

11.1 POLIZZA ASSICURATIVA CONTRO TUTTI I RISCHI DI ESECUZIONE DA QUALSIASI CAUSA DETERMINATI

Ai sensi dell'art. 129 comma 1 del D.Lgs 163/06 e s.m.i. e dell'art. 125 D.P.R. 207/10 l'Appaltatore è obbligato a stipulare una polizza assicurativa per rischi di esecuzione e responsabilità civile per danni a terzi, che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Tale polizza deve essere stipulata nella forma "Contractors All Risks" (C.A.R.), dovrà prevedere una somma assicurata pari all'importo di aggiudicazione dei lavori e dovrà essere conforme allo schema tipo del D.M. 12/03/04 n. 123.

La polizza assicurativa di cui sopra dovrà coprire inoltre la responsabilità civile per danni causati a terzi per un massimale pari al cinque per cento della somma assicurata, da un minimo di € 500.000,00 con il limite massimo di € 5.000.000,00.

Inoltre la stessa polizza dovrà anche:

- prevedere la copertura dei danni che l'Appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba

rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione Appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere, a consulenti dell'Appaltatore o della Stazione Appaltante, a persone di altre imprese operanti all'interno del cantiere, a visitatori autorizzati, sia in modo temporaneo sia continuativo, all'accesso all'interno del cantiere;

- prevedere la copertura dei danni biologici;
- prevedere specificatamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori, i prestatori di lavoro di altre imprese operanti nel cantiere e i dipendenti delle imprese di queste subappaltatrici, nonché loro impiantisti e fornitori e, più in generale, tutti i soggetti autorizzati, sia in maniera temporanea sia in maniera continuativa, all'accesso nel cantiere.

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'Appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 92 del Regolamento Generale e dall'articolo 37 comma 5 del D.Lgs 163/06 e s.m.i., le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

La polizza di cui ai precedenti commi dovrà essere accesa prima della consegna dei lavori, dovrà portare la dichiarazione di vincolo a favore della Stazione Appaltante e deve coprire l'intero periodo dell'appalto fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio; deve altresì risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato e deve essere esibita alla Stazione Appaltante alla stipula del contratto di appalto.

CAPO III – TERMINI PER L'ESECUZIONE

ART. 12 - CONSEGNE, INIZIO LAVORI E DECORRENZA DEL TERMINE PER IL COMPLETAMENTO DEI LAVORI

Le aree oggetto dei lavori saranno consegnate in due step successivi:

- 5. all'avvio dei lavori saranno consegnate all'Appaltatore le aree indicate con le lettere A e B nell'Allegato B al presente Capitolato;**
- 6. l'area A sarà a disposizione dell'Appaltatore per l'intera durata dei lavori;**
- 7. l'area B sarà a disposizione dell'Appaltatore per la durata dei lavori di cui alla Fase 1, al termine dei lavori di cui alla Fase 1, l'area B consegnata ad inizio lavori dovrà essere restituita alla Stazione Appaltante;**
- 8. alla fine dei lavori di cui alla Fase 1, sarà consegnata all'Appaltatore anche l'area C indicata nell'Allegato B al presente Capitolato, che rimarrà in disponibilità**

dell'Appaltatore fino alla fine dei lavori.

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la prima consegna, risultante da apposito verbale redatto dal Direttore dei Lavori come prescritto dagli artt. 153 e 154 del Regolamento di Esecuzione.

Nel giorno e nell'ora fissati dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore dovrà trovarsi sul posto indicato per ricevere la consegna dei lavori, che sarà certificata mediante formale verbale redatto in contraddittorio. Se nel giorno fissato e comunicato l'Appaltatore non si presenterà a ricevere la consegna dei lavori, la Direzione Lavori fisserà un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorreranno comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine dianzi detto la Stazione Appaltante avrà facoltà di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario sarà escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

L'Appaltatore è tenuto a trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque entro cinque giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione dell'avvenuta denuncia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi e infortunistici comprensiva della valutazione dell'Appaltatore circa il numero giornaliero minimo e massimo di personale che si prevede di impiegare nell'appalto. Lo stesso obbligo fa carico all'Appaltatore per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, che dovrà avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque non oltre dieci giorni dalla data dell'autorizzazione – da parte della Stazione Appaltante – del subappalto o cottimo. L'Appaltatore dovrà trasmettere altresì, a cadenza mensile, copia dei versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale sia a quello delle imprese subappaltatrici.

Qualora l'Appaltatore intervenga alla consegna dei lavori senza avere fornito o fornire la documentazione a suo carico prevista dalla normativa, dal contratto e dai capitoli d'appalto [tra cui, in via non esaustiva, il Piano Operativo di Sicurezza, di cui all'art. 89, comma 1, lettera h), del D.Lgs 81/08 e all'articolo 131 comma 2, lettera c) del D.Lgs 163/06 e s.m.i.], la consegna non può avere luogo e si procederà come se l'Appaltatore non si fosse presentato a ricevere la consegna dei lavori.

L'Appaltatore dovrà dare effettivo inizio ai lavori, entro 15 giorni dalla consegna degli stessi. Il mancato effettivo inizio dei lavori nel termine previsto sarà considerato, ad ogni effetto contrattuale e di legge, inadempienza grave da parte dell'Appaltatore.

Resta inteso che, in espressa deroga all'art. 154 c. 6 del Regolamento, il termine per l'ultimazione dei lavori stabilito all'Art. 14, si intende univocamente decorrere in ogni caso e comunque dalla data di sottoscrizione del primo verbale di consegna dei lavori, senza possibilità, per l'Appaltatore, di sollevare alcuna eccezione in merito, essendo quanto sopra oggetto di patto specifico.

ART. 13 - PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ

Entro 15 giorni naturali consecutivi dalla consegna dei lavori, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore consegnerà alla Direzione Lavori il Programma Esecutivo dei Lavori, sviluppato in dettaglio nel pieno rispetto dell'art. 43 comma 10 del Regolamento.

Il Programma Esecutivo dei Lavori sarà sviluppato - coerentemente al Cronoprogramma posto a base di gara - in relazione alle tecnologie, alle scelte imprenditoriali e alla organizzazione lavorativa dell'Appaltatore tenendo conto dei vincoli esposti nel presente Capitolato, delle possibili interferenze che potrebbero manifestarsi in relazione allo svolgimento contestuale di talune lavorazioni con quelle di altri soggetti operanti nelle aree limitrofe, nonché di tutti i vincoli che interessano i lavori richiamati nel presente Capitolato.

Tale programma dovrà obbligatoriamente riportare - per ogni lavorazione - le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, sia parziale che progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente previste per la liquidazione dei certificati di pagamento.

Sarà onere dell'Appaltatore sottoporre e ricevere preliminare approvazione del suddetto programma da parte della Direzione Lavori, atteso che nessuna lavorazione facente parte del programma potrà avere avvio senza espresso assenso della Direzione Lavori.

Trascorso il termine di 15 giorni senza che la Direzione Lavori si sia pronunciata il Programma Esecutivo dei Lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee evidentemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione e/o con il Cronoprogramma di cui al punto 6.1 comma 1 lettera f).

Il Programma Esecutivo dei Lavori redatto dall'Appaltatore potrà essere modificato o integrato dalla Stazione Appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare, ma non in via esaustiva:

- a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione Appaltante;
- c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione Appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sui siti e le aree comunque interessate dal cantiere (a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione Appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione Appaltante);
- d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, nonché

collaudi parziali o specifici;

- e) qualora sia richiesto dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, in ottemperanza all'art. 92 D.Lgs 81/08 e s.m.i.; in ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il Piano di Sicurezza e di Coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

Il Programma Esecutivo dei Lavori può inoltre, essere modificato di comune accordo tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore.

Il mancato rispetto dei termini temporali stabiliti dal Cronoprogramma di cui all'Articolo 6 comma 1 lettera f) o - a insindacabile giudizio della Direzione Lavori - del Cronoprogramma Esecutivo dei Lavori, è considerato inadempienza grave dell'Appaltatore, ad ogni effetto di legge e di contratto.

Le tempistiche contrattuali e quanto indicato nel Cronoprogramma e nel Programma Esecutivo dei Lavori, si intendono comprensive di tutte le attività di controllo e, conseguentemente, di tutti gli eventuali rallentamenti conseguenti al corretto ed accurato adempimento di tutte le misurazioni, controlli, verifiche, prove ed analisi previste nel Capitolato Speciale d'appalto, nel Progetto Esecutivo e di quanto altro la Direzione Lavori ritenesse necessario per accertare e garantire la perfetta qualità delle opere e delle lavorazioni.

L'Appaltatore è inoltre tenuto a presentare alla Direzione Lavori, ogni 30 giorni, il Programma delle Attività, dettagliando tutte le lavorazioni previste nelle singole giornate relativo al successivo mese.

Qualora vengano, per qualsiasi ragione, accumulati ritardi superiori a 15 giorni rispetto al Cronoprogramma e/o ai suoi successivi aggiornamenti, l'Appaltatore è tenuto a presentare immediatamente un Cronoprogramma aggiornato complessivo dell'intero progetto, nel medesimo formato e con livello di dettaglio non inferiore al Cronoprogramma di progetto.

Il mancato aggiornamento del programma lavori è considerata inadempienza grave. I lavori eseguiti in assenza di preventivo programma dettagliato non potranno essere contabilizzati e le responsabilità dei ritardi e dei conseguenti oneri saranno a totale carico dell'Appaltatore.

In caso di ritardi, anche per cause non imputabili all'Appaltatore, la Direzione Lavori potrà richiedere che i lavori siano proseguiti ininterrottamente, anche in ore notturne e nei giorni festivi. In tal caso nessun particolare indennizzo spetterà all'Appaltatore, salvo le maggiorazioni previste dalle tariffe sindacali per le lavorazioni previste in siffatte circostanze; anche tale maggior onere si intende a carico dell'Appaltatore qualora la disposizione della Direzione Lavori sia determinata da cause non specificatamente identificate come non imputabili all'Appaltatore. In ogni caso, l'Appaltatore dovrà assicurare, a propria cura e spese, i sistemi provvisori e di cantiere necessari ed appropriati per lavorare, in sicurezza, in tali situazioni e mettere a disposizione manodopera in numero sufficiente, con impieghi a turnazione, per eseguire le lavorazioni secondo quanto fissato dalla Direzione Lavori e nel rispetto delle normative vigenti.

In caso di ritardi, anche per cause non imputabili all'Appaltatore, l'Appaltatore è tenuto a

presentare, entro 7 giorni dall'accertamento del ritardo, un nuovo programma generale dei lavori, che ridefinisce le lavorazioni in modo coerente col termine dei lavori stabilito (eventualmente modificato).

ART. 14 - TERMINI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI – INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE

Il tempo utile contrattuale per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 132 (centotrentadue) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di prima consegna dei lavori, così come disciplinata all'Art. 12 del presente Capitolato. In tale arco temporale sono considerati anche i giorni di maltempo, ordinariamente prevedibili, che precludono l'esecuzione totale o parziale dei lavori, nonché le ferie contrattuali.

L'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto a mezzo lettera raccomandata R.R. alla Direzione dei Lavori l'ultimazione dei lavori, non appena avvenuta.

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

- a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla Direzione Lavori o dagli organi di vigilanza in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
- c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere;
- d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto o dal Capitolato Generale d'Appalto;
- f) le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
- g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente.

ART. 15 - PENALI IN CASO DI RITARDO

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo la Stazione Appaltante si riserva di applicare una penale pari allo 0,1% (uno per mille) dell'importo contrattuale.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

- a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla Direzione Lavori per la consegna degli stessi;
- b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla Direzione Lavori;
- c) nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione Lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
- d) nel rispetto delle date di fine delle "attività" individuate dal cronoprogramma di cui all'Art. 6.1 lettera f);
- e) nel rispetto delle soglie temporali fissate dal Programma Esecutivo dei Lavori e da eventuali aggiornamenti di cui al precedente art. 13.

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione la norma in materia di risoluzione del contratto.

Con specifico riferimento al disposto dell'art 1382 c.c., resta inteso che l'applicazione delle penali di cui al presente articolo non ha l'effetto di limitare il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento di eventuali ulteriori danni o ulteriori oneri incorsi alla Stazione Appaltante a causa di ritardi o di ogni altro inadempimento dell'Appaltatore; è espressamente convenuta la risarcibilità del danno ulteriore.

ART. 16 - SOSPENSIONE PROROGHE

Per cause di forza maggiore, condizioni climatologiche eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la Direzione Lavori, d'ufficio o su segnalazione dell'Appaltatore, può ordinare la sospensione, anche parziale, dei lavori redigendo apposito verbale. Vengono considerate circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera.

Si applicano l'articolo 158 e 159 del Regolamento di Esecuzione.

Non si procederà a formale sospensione dei lavori per i periodi in cui i lavori non possano, in tutto o in parte, avere luogo, in conformità a disposizioni del Capitolato Speciale o a previsioni del Cronoprogramma di cui al punto 6.1 lettera f) (ad esempio in attesa di verifiche o approfondimenti da parte della Direzione Lavori).

L'Appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute

giustificate, sono concesse dalla Stazione Appaltante purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto.

A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale l'Appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture terze, se esso Appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione Appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori. In ogni caso, non potranno essere motivo di proroga ritardi, inadempimenti o carenze di qualsiasi natura da parte di subappaltatori o fornitori dell'Appaltatore.

La sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dalla Stazione Appaltante o sul quale si sia formata l'accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte della Stazione Appaltante con annotazione sul verbale.

CAPO IV – DISCIPLINA DEL CONTENZIOSO

ART. 17 - FORMA E CONTENUTO DELLE RISERVE

Qualunque reclamo o riserva che l'Appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere comunicato per iscritto alla Direzione Lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

Gli ordini di servizio, le istruzioni e prescrizioni della Direzione Lavori dovranno essere sempre eseguiti dall'Appaltatore con la massima cura e prontezza. L'Appaltatore non potrà mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione, sotto pena dell'esecuzione d'ufficio, con addebito dell'eventuale maggior costo. In ogni caso, qualora l'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità di esecuzione e gli oneri connessi alla esecuzione stessa dei lavori siano più gravosi di quelli previsti a contratto e tali, quindi, da richiedere la pattuizione di un nuovo prezzo o la corresponsione di un particolare compenso, egli, prima di dar corso all'ordine di servizio, con il quale tali lavori sono stati disposti, o, comunque di eseguire i lavori che ritiene diano diritto a compenso addizionale, dovrà immediatamente comunicare le proprie eccezioni e/o riserve per iscritto alla Direzione Lavori, con copia alla Stazione Appaltante. Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre la Stazione Appaltante ad oneri imprevisti, resta contrattualmente stabilito che non saranno accolte richieste postume e che, in assenza della preventiva comunicazione di cui al presente comma, le eventuali riserve si intenderanno prive di qualsiasi efficacia. L'obbligo della preventiva comunicazione a Direttore Lavori e Stazione Appaltante si applica a qualsiasi evenienza per la quale l'Appaltatore ritenga di avere diritto a compenso addizionale, anche indipendentemente da disposizioni del Direttore Lavori.

Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il

pregiudizio dell'Appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'Appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'Appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni fissato dall'articolo 190, comma 3, del Regolamento.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto. Per quanto non regolamentato nel presente Capitolato, si applicano gli articoli 190 e 191 del Regolamento di Esecuzione.

In ogni caso, resta esclusa l'applicabilità degli articoli 1467 e 1664 c.c.

ART. 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI

Il ritardo e/o il mancato rispetto dei termini fissati per l'esecuzione dei lavori, della loro ultimazione o delle scadenze intermedie esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale, comporta la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 136 del Codice dei contratti.

La risoluzione del contratto troverà luogo dopo la formale messa in mora dell'Appaltatore, con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo Appaltatore.

In tal caso la penale di cui all'articolo 15, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori ed il termine assegnato dal Direttore dei Lavori per compiere i lavori con la messa in mora.

Sono dovuti dall'Appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'Appaltatore in ragione dei lavori eseguiti e rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

ART. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI

La Stazione Appaltante potrà risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, anche nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) importanti e reiterati inadempimenti alle disposizioni della Direzione

- Lavori o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
 - f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, o qualsiasi altro ritardo nell'esecuzione dei lavori, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
 - g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
 - h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - i) grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, anche come convenzionalmente stabilito nel Capitolato Speciale, che non sia sanato nei termini fissati dalla Direzione Lavori, o, comunque, che avvenga reiteratamente, anche se di tipologie diverse;
 - j) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i. o ai piani di sicurezza di cui al presente Capitolato Speciale, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla Direzione Lavori, dalla Stazione Appaltante o dal coordinatore per la sicurezza;
 - k) conduzione dei lavori tale da pregiudicare in modo grave e/o reiterato altri appalti in corso nelle aree limitrofe e/o la sicurezza all'interno del Cantiere stesso.

Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione Appaltante è fatta all'Appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra la Direzione Lavori e l'Appaltatore o suo rappresentante ovvero, in

mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali ditali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione Appaltante, nel seguente modo:

- ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'Appaltatore inadempiente medesimo;
- ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente:
 - l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'Appaltatore inadempiente;
 - l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
 - l'eventuale maggiore onere per la Stazione Appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

Il contratto inoltre sarà risolto, in ottemperanza del comma 8 dell'articolo 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010 e smi., in tutti i casi in cui le transazioni per i pagamenti di cui alla Legge 136/2010 avvengano senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.

La realizzazione di comportamenti contrari al Codice Etico richiamato all'art.47 del presente Capitolato Speciale d'appalto, ovvero l'avvio di un procedimento giudiziario nei confronti dell'Appaltatore o di suoi collaboratori relativo alla commissione di alcuno dei reati considerati dal D.Lgs 231/2001, del quale in qualunque modo Sviluppo Genova S.p.A. sia venuta a conoscenza, legittima quest'ultima a recedere dal contratto per giusta causa, senza pregiudizio degli ulteriori rimedi dal contratto o dalla legge a favore di Sviluppo Genova S.p.A.

ART. 20 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura superiore al 10 per cento di quest'ultimo, la Stazione Appaltante acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore di lavori e, ove nominato, del collaudatore e, sentito l'Appaltatore, qualora le domande dell'impresa non siano ritenute manifestamente infondate, formula entro 60 giorni dall'apposizione dell'ultima delle riserve proposta motivata di accordo bonario di cui all'art. 240 del Codice.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Ove non si proceda all'accordo bonario e l'Appaltatore confermi le riserve, la definizione delle controversie è attribuita all'autorità giudiziaria ordinaria del Foro di Genova. Resta salva l'applicabilità dell'art. 239 D.Lgs 163/06.

CAPO V – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

ART. 21 - NORME DI SICUREZZA E PIANI DI SICUREZZA

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene. L'Appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L'Appaltatore dovrà predisporre, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

21.1 SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

L'Appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione Appaltante, entro 15 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

21.2 PIANI DI SICUREZZA

L'Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il Piano di Sicurezza e di Coordinamento predisposto dal Coordinatore per la Sicurezza, ai sensi degli artt. 91 e 100 D.Lgs 81/08 e s.m.i.

L'Appaltatore può presentare al Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:

- a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
- b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

L'Appaltatore ha il diritto che il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'Appaltatore.

Qualora il Coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'Appaltatore, nei casi di cui al comma 2, primo punto, le proposte si intendono accolte.

Qualora il Coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'Appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al comma 2, secondo punto, le proposte si intendono rigettate.

Nei casi di cui al comma 2, primo allinea, l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

Nei casi di cui al comma 2, secondo allinea, qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'Appaltatore certificati dal Coordinatore per la Sicurezza e non prevedibili al momento dell'offerta, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

21.2 PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

L'Appaltatore, entro 15 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, deve predisporre e consegnare alla Direzione Lavori e, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il Piano Operativo di Sicurezza deve avere i contenuti minimi previsti dall'Allegato XV al D.Lgs 81/08 e s.m.i., contiene la valutazione dei rischi di cui agli artt. 17, comma 1, lettera a), 28 e 29 del Decreto Legislativo n. 81/08 e s.m.i. e gli adempimenti di cui all'articolo 26, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 81/08 e s.m.i. e contiene inoltre le notizie di cui agli artt. 17, comma 1, lettera b) e 18, comma 1 dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento

delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Il Piano Operativo di Sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e di Coordinamento previsto dall'articolo 91, comma 1, lettera a) e dall'articolo 100 del D.Lgs 81/08 e s.m.i.

21.4 OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs 81/08 e s.m.i., con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 94, 95, 96 e 97 e all'allegato XIII dello stesso decreto.

L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del Stazione Appaltante o del Coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

ART. 22 - CONDOTTA DURANTE I LAVORI

Impregiudicato quanto riportato nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e nei relativi Allegati, in tutto il cantiere e per tutta la durata dell'appalto il personale preposto allo svolgimento del servizio avrà il divieto di:

- far circolare all'interno dell'area di cantiere persone non autorizzate;
- utilizzare attrezzature non previste o di fortuna;
- introdurre nelle aree e/o sugli impianti materiali e/o oggetti, che possano risultare d'intralcio alle operazioni previste nei lavori;
- introdurre nelle aree rifiuti e risulter di qualunque tipo (inadempienza grave);
- tenere un comportamento indisciplinato.

Impregiudicato quanto riportato nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e relativi allegati, in tutto il cantiere e per tutta la durata dell'appalto il personale preposto allo svolgimento del servizio avrà l'obbligo di:

- attenersi scrupolosamente alle prescrizioni, gli obblighi, i divieti, le modalità comportamentali, le procedure di accesso, le norme di circolazione vigenti

internamente al cantiere, nonché a tutti i relativi aggiornamenti che potranno essere comunicati e alle disposizioni che saranno impartite in corso d'opera dalla Direzione Lavori;

- indossare tutti gli indumenti di sicurezza e di protezione individuale previsti;
- avere sempre con sé il cartellino di identificazione personale.

La Stazione Appaltante potrà disporre l'allontanamento immediato e permanente del lavoratore dell'impresa appaltatrice che non rispetti gli obblighi e i divieti contenuti nel presente Articolo.

CAPO VI – DISCIPLINA ECONOMICA E CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

ART. 23 - ANTICIPAZIONE

Ai sensi dell'articolo 26-ter della L. 98/13 è prevista l'anticipazione del 20% dell'importo di contratto. Si applicano gli articoli 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207.

ART. 24 - PAGAMENTI IN ACCONTO – STATI DI AVANZAMENTO

Fermo restando quanto stabilito all'art. 23, i pagamenti avverranno per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti e contabilizzati al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungeranno, al netto della ritenuta di cui al comma 2, delle penali e di ogni altra eventuale ritenuta o detrazione, **un importo non inferiore ad Euro 300.000,00 (euro trecentomila/00).**

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

Entro 45 giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori di cui al comma 1, il Direttore di Lavori redigerà la relativa contabilità ed emetterà il certificato di pagamento, il quale dovrà recare la dicitura “lavori a tutto il ...”, con l'indicazione della data.

Entro lo stesso termine di cui al comma 3 il Responsabile del Procedimento emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell'articolo 195 del Regolamento di Esecuzione, il quale deve esplicitamente contenere il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori, con l'indicazione della data di emissione.

È espressamente convenuto che la Stazione appaltante provvederà al pagamento del predetto certificato entro 60 giorni D.F.F.M., mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'Appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Tale termine deve necessariamente intendersi decorrente dalla data di ricevimento della relativa fattura commerciale in quanto vincolante per l'emissione del mandato stesso.

Qualora i lavori rimanessero sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, ai sensi dell'art. 141 del D.P.R. 207/10, per cause non dipendenti dall'Appaltatore, la Stazione Appaltante disporrà comunque la redazione dello stato di avanzamento e il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

La Stazione Appaltante avrà facoltà, senza che nulla possa essere eccepito dall'Appaltatore, di non dare corso alla contabilizzazione dei lavori appaltati – e conseguentemente di non redigere stati di avanzamento lavori né effettuare pagamenti in acconto – in deroga ad ogni altra disposizione del contratto e del Capitolato, qualora sia in atto e non sia stato sanato qualsivoglia inadempimento a quanto previsto nel Capitolato Speciale, a condizione che tale inadempimento sia stato precedente formalmente contestato all'Appaltatore, oppure che si tratti di inadempimento grave. Tale facoltà della Stazione Appaltante non sarà subordinata ad alcuna procedura formale di notifica e/o contestazione; la Stazione Appaltante sarà solamente tenuta ad indicare per iscritto l'inadempimento che pregiudica la contabilizzazione dei lavori, quando e solo se l'Appaltatore formulerà, alla Stazione Appaltante stessa, richiesta scritta di procedere alla contabilizzazione dei lavori.

ART. 25 - PAGAMENTI A SALDO

La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 24, sarà pagata, nulla ostando, entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio e di svincolo della garanzia fideiussoria. Nel caso l'esecutore non abbia preventivamente presentato garanzia fideiussoria, il termine di 90 giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 141 comma 9 del D.Lgs 163/06 e s.m.i., non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

La garanzia fideiussoria di cui sopra dovrà avere validità ed efficacia non inferiore a 24 mesi dalla data di ultimazione lavori.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

ART. 26 - RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO

Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto sono dovuti gli interessi a norma dell'articolo 133, comma 1, del codice.

Il ritardo nel pagamento degli acconti non dà diritto all'Appaltatore di sospendere o di rallentare i lavori. In ogni caso è espressamente convenuto che l'Appaltatore rinuncia all'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 del c.c.

I medesimi interessi sono dovuti nel caso di ritardato pagamento della rata di saldo rispetto ai

termini previsti dall'articolo 141, comma 9, del codice, con decorrenza dalla scadenza dei termini stessi.

L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto e a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve.

ART. 27 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'articolo 117 D.Lgs 163/06 e s.m.i., a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione Appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento.

ART. 28 - REDAZIONE DEGLI STATI DI AVANZAMENTO

Sarà onere dell'Appaltatore richiedere alla Direzione Lavori la redazione di stati di avanzamento, quando saranno maturate le condizioni per un pagamento in acconto. L'istanza dovrà essere assolutamente tempestiva o comunque sincrona con la data di maturazione dichiarata, al fine di consentire il rispetto delle tempistiche di emissione del SAL e dei certificati di pagamento. La richiesta, a pena di nullità, dovrà indicare puntualmente i lavori di cui si chiede la contabilizzazione, attestandone la completa esecuzione a perfetta regola d'arte e specificandone il relativo valore, in modo da documentare che siano maturate le condizioni per il pagamento in acconto.

È onere dell'Appaltatore la consegna alla Direzione Lavori dei disegni di contabilità in prima emissione all'atto del verbale di accertamento in contraddittorio.

In ogni caso non potranno essere contabilizzati lavori che non risultino eseguiti a perfetta regola d'arte e richiedano interventi di adeguamento, anche marginali.

All'atto dell'emissione di ogni singolo stato di avanzamento lavori l'Appaltatore dovrà firmare il Registro di Contabilità.

Non potranno comunque essere redatti stati di avanzamento, qualunque sia la quantità eseguita e la richiesta dell'Appaltatore, qualora siano stati contestati all'Appaltatore inadempimenti o non conformità non marginali sulle opere eseguite e l'Appaltatore non abbia ancora provveduto a tutti i necessari ripristini. Non è necessario che la Direzione Lavori specifichi, in nessun momento, quali disposizioni impartite all'Appaltatore precludano la redazione degli stati di avanzamento, né è posto a carico della Direzione Lavori alcun vincolo di forma in relazione alle disposizioni del presente comma.

Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 2, verranno contabilizzati, in ciascuno stato di avanzamento, proporzionalmente all'ammontare dei lavori eseguiti.

ART. 29 - VALUTAZIONE DEI LAVORI A CORPO E A MISURA

La valutazione dei lavori a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende compresa ogni spesa occorrente per eseguire tutti i lavori appaltati e per completare anche funzionalmente l'opera sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'appalto e secondo quanto indicato e previsto nei documenti di contratto di cui all'articolo 6 e, comunque, per eseguire tutti i lavori a perfetta regola e in conformità ad ogni implicazione, esplicita o implicita, conseguente o connessa, direttamente o indirettamente, a quanto riportato in tali documenti di contratto. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo o in alcun altro documento di contratto, siano necessari o appropriati per l'esecuzione dell'appalto. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

La contabilizzazione dei lavori compresi nel corpo dell'appalto e negli eventuali atti aggiuntivi al contratto principale avverrà, in relazione all'effettivo andamento dei lavori, registrando nel libretto delle Misure e quindi nel Registro di Contabilità importi valutati percentualmente rispetto agli importi totali nelle categorie di lavoro indicate nella Tabella "B" riportata in calce al presente Capitolato Speciale d'Appalto. Sarà quindi applicato il ribasso d'offerta. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del Direttore dei Lavori, che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti.

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate dalla Direzione Lavori, alla presenza dell'appaltatore, secondo le specificazioni date nelle norme di capitolato e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla direzione lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni dal presente capitolato e secondo i tipi indicati negli atti progettuali:

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari contrattuali di cui all'art. 2, del presente capitolato.

Nei lavori a corpo e misura, gli oneri della sicurezza, determinati nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, il cui importo resta fisso ed invariabile, saranno corrisposti proporzionalmente all'avanzamento dei lavori.

ART. 30 - NORME GENERALI SULLA MISURAZIONE DEI LAVORI

Ai fini della misura di tutte le attività svolte farà fede il rilievo dello stato di fatto come risultante dalle Tavole progettuali o da eventuali diverse tavole che siano fornite in occasione della consegna dei lavori o successivamente nel corso dei lavori, dalla Direzione Lavori. Ai fini della redazione di tali tavole, la Direzione Lavori potrà ordinare all'Appaltatore di procedere, a proprio onere, al rilievo topografico delle zone che la Direzione Lavori ritenga necessario rilevare; a tale rilievo si applicano le disposizioni riportate, in relazione alle operazioni di misura delle opere, nel quarto e quinto capoverso del presente articolo.

Ogni eventuale contestazione di quanto riportato nelle citate tavole dovrà essere formulata dall'Appaltatore prima di ogni modifica dei luoghi oggetto di contestazione ed accertata in contraddittorio tra il Direttore di Lavori e l'Appaltatore. Successivamente alla modifica, anche marginale, dello stato dei luoghi, l'Appaltatore non potrà più formulare alcuna contestazione sul rilievo risultante dalle tavole di Progetto e/o consegnate e le misure saranno riferite a tali tavole, senza che l'Appaltatore possa sollevare alcuna eccezione sulle quantità da essa risultanti.

Il rilevamento dello stato dei luoghi, ai fini della misura delle quantità, dovrà essere effettuato prima che successive lavorazioni impediscano il corretto e completo rilevamento delle misure necessarie. Qualora l'Appaltatore esegua lavorazioni successive e/o, comunque, modifiche dei luoghi che rendano impossibile l'effettivo riscontro di quanto precedentemente esistente, non sarà contabilizzata alcuna delle quantità di cui non possa essere riscontrata esatta e completa misura.

Le misure saranno effettuate nei tempi e nei modi che saranno fissati dalla Direzione Lavori e saranno eseguite in contraddittorio tra la Direzione dei Lavori e l'Appaltatore. L'Appaltatore è tenuto a svolgere tutte le attività di campo e a fornire tutto il supporto per la corretta esecuzione delle misure, secondo le modalità che la Direzione Lavori riterrà più opportune. Il personale preposto alle misure dovrà possedere adeguata competenza ed essere di fiducia della Direzione dei Lavori; quest'ultima potrà richiedere, in qualunque momento, senza la necessità di specifica motivazione, la sostituzione del personale che non ritenga adeguato, sospendendo le misure fino a quando sia disponibile personale adeguato. Qualora la Direzione Lavori ritenga, dopo preliminar diffida, che l'Appaltatore non esegua le attività operative di misura e il relativo supporto tecnico in modo corretto ed adeguato, potrà avvalersi di supporto di soggetti terzi, con oneri a carico dell'Appaltatore, da detrarsi dal primo stato di avanzamento lavori successivo.

Qualora l'Appaltatore, opportunamente convocato, non intervenga alle attività di misura, il Direttore dei Lavori previa diffida, procederà alle misure stesse, nei modi di cui al precedente capoverso e in presenza di due testimoni, inviando successivamente all'Appaltatore gli esiti delle misure, controfirmati dai testimoni, mediante raccomandata con avviso di ritorno. In tale

caso l'Appaltatore non potrà sollevare eccezione o riserva alcuna sugli esiti delle misure così effettuate; gli oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante per l'esecuzione di tali attività saranno integralmente addebitati all'Appaltatore, fatto salvo il diritto della Stazione Appaltante di richiedere allo stesso il risarcimento per eventuali ulteriori danni, diretti e/o indiretti derivanti dal mancato svolgimento delle suddette attività da parte dell'Appaltatore nei tempi previsti.

Non saranno contabilizzati, né si procederà alla loro misura, eventuali maggiori lavori non previsti a progetto, eseguiti senza la preventiva autorizzazione della Direzione Lavori, né lavori a misura non autorizzati dalla Direzione Lavori; lo stesso dicasi per i lavori che non fossero stati eseguiti a perfetta regola d'arte e secondo le specifiche di Capitolato, fino al loro perfetto adeguamento.

ART. 31 - DISPOSIZIONI SUI PREZZI

Ai sensi dell'articolo 133 comma 2 del D.Lgs 163/06 e s.m.i. è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

I prezzi dei lavori, nonché il compenso a corpo, diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio, e sono fissi e invariabili.

31.1 ONERIE OBBLIGHI COMPRESI E COMPENSATI CON I PREZZI DI CONTRATTO

I lavori saranno compensati esclusivamente con i prezzi di contratto, che devono ritenersi accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza ed a tutto suo rischio.

Nei prezzi netti contrattuali sono compresi e compensati sia tutti gli obblighi ed oneri generali e speciali richiamati e specificati nel presente Capitolato ed i suoi Allegati e negli altri atti contrattuali, sia gli obblighi ed oneri che, se pur non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali nella esecuzione delle singole categorie di lavoro e del complesso delle opere, e comunque di ordine generale e necessari a dare i lavori compiuti in ogni loro parte e nei termini assegnati.

Pertanto l'Appaltatore, nel formulare la propria offerta, ha tenuto conto, oltre che di tutti gli oneri menzionati, anche di tutte le particolari lavorazioni, forniture e rifiniture eventuali che fossero state omesse negli atti e documenti del presente appalto, ma pur necessarie per rendere realizzate a regola d'arte le opere e le lavorazioni in ogni loro particolare e nel loro complesso, onde dare le opere appaltate competite e rispondenti sotto ogni riguardo allo scopo cui sono destinate, e piena rispondenza con la normativa vigente.

Nei prezzi netti contrattuali si intendono quindi sempre compresi e compensati:

- ogni spesa principale ed accessoria;
- ogni fornitura e ogni consumo;
- l'intera mano d'opera specializzata, qualificata e comune;
- ogni carico, trasporto e scarico in ascesa ed in discesa;
- ogni lavorazione e magistero per dare i lavori completamente ultimati nel modo

prescritto e ciò anche quando non sia fatta esplicita dichiarazione nelle norme di accettazione e di esecuzione sia nel presente Capitolato sia negli altri atti dell'appalto, compreso l'elenco prezzi;

- tutti gli oneri ed obblighi derivanti, precisati nel presente Capitolato ed i suoi Allegati;
- ogni spesa generale nonché l'utile per l'Appaltatore.

Salvo particolari disposizioni delle singole voci di elenco, i prezzi dell'elenco stesso che fanno parte del contratto si intendono applicabili ad opere eseguite secondo quanto prescritto e precisato negli atti dell'appalto, siano esse di limitata entità od eseguite a piccoli tratti, a qualsiasi altezza o profondità esse si trovino rispetto al piano del terreno, oppure in luoghi comunque disagiati, in luoghi oscuri, richiedenti l'uso di illuminazione artificiale, od in presenza d'acqua con l'onere dell'esaurimento.

ART. 32 - PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI

Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'Elenco Prezzi Unitari contrattuale come determinato ai sensi dell'articolo 2 del presente Capitolato Speciale d'appalto.

Qualora tra i prezzi di cui all'Elenco Prezzi Unitari contrattuale come determinato ai sensi dell'articolo 2, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all'articolo 163 del Regolamento. Sulla determinazione dei nuovi prezzi si applicherà sempre il ribasso di aggiudicazione dell'appalto. Il listino di riferimento per la formulazione di eventuali nuovi prezzi sarà il prezzario ANAS Liguria dell'anno 2014.

CAPO VII – DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

ART. 33 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI

In esito a formale comunicazione dell'Appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori, il Direttore dei Lavori effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'Appaltatore e rilascia, senza ritardo alcuno, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione in doppio esemplare, seguendo le stesse disposizioni previste per il verbale di consegna. Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 60 (sessanta) giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del Direttore dei Lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

ART. 34 - CONTO FINALE

Il conto finale dei lavori sarà redatto entro 60 (sessanta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale: è sottoscritto dalla Direzione Lavori e trasmesso

alla Stazione Appaltante. Nel caso siano prescritti, in sede di certificato di ultimazione lavori, interventi di finitura, tale termine decorrerà dall'effettiva ultimazione degli stessi.

Col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del Direttore Lavori, entro il termine perentorio di 30 giorni; se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel Registro di Contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il Direttore Lavori formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

ART. 35 - COLLAUDO

Il certificato di collaudo sarà emesso entro sei mesi dalla data del certificato di ultimazione; il collaudo sarà condotto con le modalità di cui agli articoli 215 e seguenti del Regolamento. Qualora, durante le operazioni di collaudo, il collaudatore ritenesse necessari interventi di sistemazione ed adeguamento, i termini di collaudo sono sospesi, fino all'ultimazione di tali lavori; in ogni caso, una volta ultimati tali lavori, il residuo termine per il collaudo non sarà inferiore a 60 giorni.

Ai fini della emissione del certificato di collaudo, l'Appaltatore deve trasmettere, entro 30 giorni dall'ultimazione lavori (o, se previsti, dei lavori integrativi), certificazione rilasciata dai competenti istituti, dalla quale risulta la regolarità contributiva. Tale certificazione deve essere relativa anche a tutti i subappaltatori, nonché, nel caso di raggruppamenti a consorzi, a tutte le imprese raggruppate o consorziate. Decorso il termine fissato e fino alla consegna di tale documentazione le operazioni di collaudo sono sospese.

Ai fini della emissione del certificato di collaudo, l'Appaltatore deve trasmettere, entro 30 giorni dall'ultimazione lavori (o, se previsti, dei lavori integrativi), tutta la documentazione tecnica ed amministrativa, non già consegnata alla Direzione Lavori, attestante l'esecuzione dei lavori a perfetta regola ed in conformità a tutte le disposizioni degli atti contrattuali di cui all'articolo 6 ed a tutte le vigenti normative applicabili; sono inclusi in tale obbligo documentale anche copie di documenti che per legge o regolamento devono restare all'Appaltatore o essere consegnati ad altri soggetti (quali, ad esempio, i registri di carico e scarico rifiuti), con documentazione, in tale ultimo caso, dell'avvenuta consegna. Decorso il termine fissato e fino alla consegna di tale documentazione le operazioni di collaudo sono sospese.

Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel Capitolato Speciale o nel contratto.

ART. 36 - GRATUITA MANUTENZIONE

L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutto quanto oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo o all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

ART. 37 - PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente quanto oggetto dei lavori appaltati, anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.

Qualora la Stazione Appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non può opporsi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta o proroga delle scadenze contrattuali, anche se, in conseguenza di ciò, le aree di cantiere risultassero ridotte e l'Appaltatore fosse costretto a riposizionare apprestamenti di cantiere già installati.

Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato di quanto preso in consegna dalla Stazione Appaltante, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero esservi arrecati.

La presa di possesso da parte della Stazione Appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo della Direzione Lavori, in presenza dell'Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

Qualora la Stazione Appaltante non prenda in consegna quanto oggetto dei lavori, dopo la loro ultimazione, l'Appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino al collaudo o all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

CAPO VIII – NORME FINALI

ART. 38 - FORZA MAGGIORE

I danni di forza maggiore saranno accertati con le procedure stabilite dall'articolo 166 del Regolamento di Esecuzione, avvertendo che la denuncia dei danni subiti deve sempre essere fatta per iscritto alla Stazione Appaltante nel termine di 5 (cinque) giorni per le constatazioni ed i rilevamenti rituali.

Appena ricevuta la denuncia di cui al comma precedente, il Direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale alla presenza dell'esecutore, all'accertamento:

- a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
- c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
- d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
- e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;

al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l'esecutore stesso.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

Si precisa che, in caso di danni di forza maggiore, potranno spettare all'Appaltatore compensi esclusivamente per il rifacimento di opere già contabilizzate e danneggiate dall'evento di forza maggiore, restando esplicitamente escluso, ogni diverso compenso od indennizzo, a qualsiasi titolo. Sono espressamente esclusi compensi od indennizzi per il rifacimento di opere non ancora contabilizzate, per perdite o danneggiamenti di materiali a piè d'opera, per ripristini o risistemazioni del cantiere, per danni ad opere provvisori; sono altresì esclusi compensi o indennizzi per la risistemazione del piano di campagna e delle aree di scavo nelle modalità previste dal presente Capitolato Speciale; tale elenco di esclusioni non deve intendersi come esaustivo.

L'Impresa provvederà a sue spese, appena ricevuto l'ordine delle Direzione Lavori, ad eliminare qualunque ostacolo, ancorché originato da forza maggiore, che costituisca impedimento al prosieguo dei lavori.

L'esecutore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.

ART. 39 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'importo di contratto è comprensivo di tutti gli oneri inerenti l'esecuzione dei lavori nonché delle opere provvisori, dei ponteggi, degli oneri di sicurezza per il rispetto delle norme preesistenti, dei lavori e delle provviste necessarie al completo finimento in ogni loro parte di tutte le opere oggetto dell'appalto, anche per quanto possa non essere dettagliatamente specificato nel presente Capitolato e negli altri elaborati di contratto.

L'Appaltatore ha l'onere di aggiornare con l'approvazione della Direzione Lavori e del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, secondo le rispettive competenze, gli elaborati di progetto in conseguenza delle varianti o delle soluzioni tecniche adottate.

L'Appaltatore ha altresì l'obbligo di adeguarsi alla normativa che sopravvenga nel corso dell'esecuzione del contratto.

Fermo restando quanto previsto nel Capitolato Generale d'Appalto, sono a carico dell'Appaltatore – e quindi da considerarsi compresi e remunerati con il prezzo a corpo e a misura dell'appalto – oltre agli oneri e agli obblighi descritti negli altri articoli del Capitolato Speciale d'Appalto o desumibili da tutti gli altri documenti di contratto e quant'altro necessario per la realizzazione a regola d'arte dei lavori, gli oneri e obblighi di seguito riportati.

39.1 ONERI FINALIZZATI DIRETTAMENTE ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI

Rientrano in tali oneri e obblighi:

1. le spese per la costituzione del domicilio presso i lavori;

2. il compenso per il proprio rappresentante e il Direttore Tecnico di Cantiere;
3. il compenso per i propri dipendenti e gli oneri derivanti dalla loro organizzazione e coordinamento;
4. le spese per la sorveglianza e per la guardiania del cantiere;
5. le spese per ottemperare a tutte le prescrizioni emesse dagli enti preposti in sede di conduzione dei lavori;
6. gli oneri per la formazione del cantiere adeguatamente attrezzato e recintato in relazione alla natura dell'intervento e in conformità alle vigenti disposizioni in materia, nonché dotato di tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere, cantiere ed impianti che dovranno essere messi a disposizione delle ditte subappaltatrici, con particolare riguardo all'impianto elettrico di cantiere che dovrà essere eseguito ed eventualmente trasformato in corso d'opera in funzione dell'esigenze di tutte le ditte, appaltatrici e subappaltatrici, operanti in cantiere;
7. le spese per i percorsi di servizio, recinzioni, mezzi d'opera in genere, di trasporto di materiali, le spese per attrezzi, ponteggi, piani di lavoro, ecc., le spese per tutti i lavori e le attività occorrenti per una corretta manutenzione e un sicuro uso del cantiere e delle sue attrezzature, le spese per i baraccamenti degli operai e i servizi igienici, incluso riscaldamento, illuminazione, energia ecc., gli estintori e/o idranti e i quadretti elettrici, le spese per mantenere in buono stato di servizio gli attrezzi e i mezzi necessari alle lavorazioni;
8. le spese per le reti di distribuzione interna f.m. e di illuminazione elettrica e quanto necessario ad allacciare le stesse con i gruppi generatori e con le reti esterne al cantiere e le spese di allacciamento per l'energia elettrica, l'acqua, il gas, l'uso di fognatura, il telefono, i relativi contratti e canoni e le spese di consumo per tutta la durata del cantiere;
9. le spese per la formazione di piste, piazzali, aree di manovra provvisorie, la sistemazione a piazzale delle aree antistanti gli uffici dell'Appaltatore, secondo le disposizioni della Direzione Lavori, e loro manutenzione per tutta la durata del cantiere, per consentire un agevole e sicuro transito ed impiego dei mezzi di trasporto e di sollevamento ed in genere dei mezzi impiegati in cantiere. Dette piste, piazzali, ecc., dovranno essere messe a disposizione delle altre ditte appaltatrici e subappaltatrici nonché alle ditte che il Committente riterrà di far concorrere all'esecuzione di parte delle opere, senza che l'Appaltatore possa richiedere alcun compenso aggiuntivo né al Committente né alle altre ditte;
10. le spese per la predisposizione delle opere provvisorie ordinate dalla Direzione Lavori per garantire la continuità dei pubblici servizi, inclusi quelli d'emergenza, e del transito dei veicoli e dei pedoni;
11. il lavaggio accurato giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l'esecuzione dei lavori;

12. la bagnatura delle viabilità e delle aree di cantiere al fine di evitare il sollevamento di polveri conseguenti al passaggio dei mezzi di cantiere;
13. la pulizia quotidiana dei locali, delle vie di transito del cantiere, dei baraccamenti, con il personale necessario, incluso lo sgombero dei materiali di risulta lasciati da altre ditte, anche a fini antinfortunistici; negli oneri è compresa l'area antistante le baracche di cantiere che dovrà essere mantenuta in ordine, pulita ed esente da polverosità e acque scolanti che possano formare fanghi e/o melme;
14. le spese di allontanamento acque superficiali o di infiltrazione che possano arrecare danni, anche a terzi, nelle modalità disciplinate dal presente Capitolato Speciale d'Appalto;
15. le spese per rimuovere materiali o cumuli di terra o riporti che sono stati eseguiti per l'uso del cantiere ma che non sono previste in progetto, nelle modalità e alle condizioni previste nel presente Capitolato Speciale d'appalto;
16. le spese per la pulizia quotidiana e finale del cantiere e per il mantenimento dell'agibilità dello stesso, nonché degli ambienti limitrofi, in modo da evitare pericoli o disagi al personale impiegato o a terzi; lo sgombero del cantiere entro la data di ultimazione dei lavori, ad eccezione di quanto occorrente per le operazioni di collaudo, da sgomberare subito dopo il collaudo stesso; nel caso in cui l'Appaltatore non ottemperi a quanto sopra, la Direzione Lavori inviterà per iscritto l'Appaltatore a provvedervi e, in difetto, dopo otto giorni da tale invito, la Stazione Appaltante potrà provvedere direttamente, restando inteso che tutti gli oneri e le spese relative saranno interamente addebitati all'Appaltatore e la Stazione Appaltante potrà trattenere gli importi da quanto dovuto all'Appaltatore stesso; la Direzione Lavori potrà richiedere all'Appaltatore, anche prima della fine dei lavori, sgomberi parziali o rimozioni di impianti e di installazione che non siano necessari al proseguimento dei lavori stessi;
17. l'adozione di tutti i provvedimenti necessari perché, nel caso venga disposta la sospensione dei lavori, sia garantita la messa in sicurezza e siano impediti deterioramenti di qualsiasi genere alle opere già eseguite, restando inteso che saranno a carico esclusivo dell'Appaltatore – e non considerati come dovuti a cause di forza maggiore – i danni che potranno derivare da inadempienze al presente onere;
18. l'immediata comunicazione alla Stazione Appaltante (direttamente o per tramite del Direttore dei Lavori) di ogni atto o provvedimento delle Autorità Giudiziarie e/o Amministrative pervenuti all'Appaltatore, comunque suscettibili di incidere nella sfera giuridica o nella responsabilità della Stazione Appaltante.

39.2 ONERI FINALIZZATI ALL'ESERCIZIO DEL POTERE DI INGERENZA DELLA STAZIONE APPALTANTE SUI LAVORI

Rientrano in tali oneri ed obblighi:

19. le spese per le operazioni di collaudo o emissione del certificato di regolare esecuzione e consegna dei lavori, sia riguardo al personale di fatica che tecnico, sia riguardo a tutte le strumentazioni ed i materiali che il Direttore dei Lavori e il collaudatore

riterranno opportuni;

20. tutti gli oneri per l'esecuzione di campionamenti e analisi sui parti dei manufatti o su risulite, terreni, materiali o sostanze in genere presenti nelle aree oggetto dei lavori, necessari, opportuni o anche solamente utili – a insindacabile giudizio della Direzione Lavori – all'accertamento della presenza di sostanze contaminanti, o alla qualifica di tali materiali nelle modalità e alle condizioni contenute nelle specifiche di Capitolato;
21. le spese occorrenti all'effettuazione di tutte le prove e collaudi, ivi inclusi i necessari campioni – in contraddittorio con il Direttore dei Lavori o il suo incaricato e con redazione di verbale e apposizione di suggelli – la loro eventuale stagionatura in vasca dotata di controllo termostatico con gestione e manutenzione a carico di personale specializzato dell'Appaltatore o di laboratorio ufficiale (tramite accordi con la Direzione Lavori), nonché le spese necessarie ad eseguire modelli, campioni di lavorazioni, collaudi ed esperimenti di qualsiasi genere, verifiche presso laboratori ufficialmente autorizzati, richieste dalla Direzione dei Lavori o dal Collaudatore anche dopo la provvista a piè d'opera, allo scopo di conoscere la qualità e la resistenza di materiali e componenti da impiegare o impiegati;
22. gli oneri e le spese afferenti all'esecuzione dei collaudi statici, all'esecuzione dei collaudi prestazionali e all'assistenza al collaudo tecnico amministrativo;
23. le spese afferenti la progettazione, la verifica e l'esecuzione di tutte le opere provvisoriale;
24. l'esecuzione di controlli, collaudi, campionature e quant'altro richiesto o imposto dalla Direzione Lavori per dare dimostrazione della qualità dell'opera, fermo restando che tale adempimento non costituisce per nessun motivo titolo per l'Appaltatore di richiedere indennizzo per eventuali sospensioni o ritardi dei lavori o proroga dei termini contrattuali;
25. la spesa per la custodia dei materiali fino al collaudo definitivo, in appositi locali presso i luoghi di lavoro – o presso l'ufficio della Direzione Lavori – dei campioni di materiali e componenti muniti di sigilli a firma sia del Direttore dei Lavori che dell'Appaltatore, nei modi più idonei a garantire l'autenticità;
26. le spese e gli oneri necessari alle operazioni di collaudo di cui all'art. 224 del Regolamento di esecuzione;
27. la spesa per la custodia dei materiali necessari ai lavori, ritenendosi esonerata la Stazione Appaltante da ogni qualsiasi responsabilità per eventuali distruzioni, danneggiamenti o furti;
28. gli oneri relativi al mantenimento in cantiere, durante eventuali periodi di sospensione dei lavori, di macchinari e attrezzature;
29. la spesa per la protezione delle opere e dei materiali a prevenzione di danni di qualsiasi natura, nonché rimozione di dette protezioni a richiesta del Direttore dei Lavori (ad esempio per misurazioni e verifiche) ed il loro ripristino;

30. la comunicazione giornaliera, da effettuarsi quotidianamente entro le ore 10.00 alla Direzione Lavori e al Coordinatore per l'Esecuzione dei lavori, del numero di operai, suddivisi per qualifica professionale, e dei mezzi operanti in cantiere;
31. la comunicazione riepilogativa settimanale al Direttore dei Lavori, riguardante le seguenti notizie (la mancata ottemperanza o il ritardo di oltre una settimana da parte dell'Appaltatore a quanto suddetto saranno considerati grave inadempienza contrattuale):
 - numero di operai per giorno, con nominativo, qualifica, ore lavorate e livello retributivo;
 - giorni in cui non si è lavorato e motivo;
 - lavori eseguiti nella settimana;
32. la partecipazione alle riunioni di coordinamento (cadenza almeno settimanale a discrezione della Direzione Lavori) fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere, alle riunioni di coordinamento con la Direzione Lavori: nel corso degli incontri dovrà essere fornito rendiconto sullo stato di avanzamento dei lavori, su ritardi o anticipi rispetto ai programmi temporali adottati (generalisti e di dettaglio);
33. la concessione, su richiesta della Direzione Lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori o servizi non compresi nel presente appalto, dell'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione Appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione Appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento;
34. la redazione completa, in triplice copia cartacea e in formato editabile, dei disegni contabili e/o di tutta la documentazione di supporto alla D.L. per la redazione degli stati di avanzamento;
35. le spese per l'esecuzione di copie dei progetti, dei disegni contabili, dei tracciamenti e rilievi topografici dell'area, sia inizialmente che in corso d'opera inclusi quelli necessari alla determinazione degli importi di fatturazione o stati di avanzamento;
36. l'esecuzione di fotografie, nelle modalità descritte nel presente Capitolato, relative allo stato dei luoghi prima dell'inizio dei lavori, alle fasi più salienti delle lavorazioni – secondo il giudizio della Direzione Lavori e in relazione a quanto previsto dal presente Capitolato Speciale d'appalto – alla riconsegna dell'area;
37. l'esecuzione del rilievo dello stato dell'area di intervento al termine dei lavori, così come disciplinato nel presente Capitolato;

39.3 ONERI DERIVANTI DA OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

Rientrano nei seguenti oneri e obblighi:

38. le spese necessarie alla costituzione della garanzia contrattuale e per la sua reintegrazione in caso di uso da parte della Stazione Appaltante, nonché le spese per fidejussioni prestate a qualunque titolo;
39. le spese di contratto, di stampa, di bollo, di registro, di copia inerenti agli atti che occorrono per la gestione dell'appalto, fino alla presa in consegna dell'opera o dell'area, anche ai sensi dell'art. 139 del Regolamento di esecuzione;
40. il pagamento delle spese e l'accollo di tutti gli oneri per la concessione dei permessi per occupazione temporanea di suolo pubblico, rottura suolo, passi carrabili, ecc., nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente materiali e mezzi d'opera da impiegarsi; le spese per risarcimento dei danni diretti e indiretti o conseguenti, le spese per la conservazione e la custodia delle opere e/o delle aree fino alla presa in consegna da parte della Stazione Appaltante;
41. spese per le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose durante l'esecuzione dei lavori;
42. l'esecuzione di tutte le opere e di tutti gli apprestamenti di sicurezza previsti dal Piano di Sicurezza e di Coordinamento, ivi comprese le eventuali variazioni introdotte per l'esecuzione dei lavori, per la redazione del Piano Operativo di Sicurezza e il coordinamento con quello di tutte le altre imprese operanti nel cantiere e quelle per l'approntamento di tutte le opere, i cartelli di segnalazione, le reti di protezione, i D.P.I. (dispositivi di protezione individuale), la messa in sicurezza dei mezzi di sollevamento e comunque tutte le cautele necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro e a garantire la vita e l'incolumità del personale dipendente dall'Appaltatore, di eventuali subappaltatori e fornitori e del relativo personale dipendente, e del personale di direzione, sorveglianza e collaudo, incaricato dalla Stazione Appaltante, giusta le norme, che qui si intendono integralmente riportate, di cui al D. Lgs. 81/2008 e al D.P.R. 1124/1965 e loro successive modifiche ed integrazioni;
43. oneri per le sotto elencate competenze e attività, legate alla Sicurezza e tutela del personale:
 - responsabilità del servizio di Prevenzione e Protezione;
 - rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza;
 - rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza per le imprese subappaltatrici, con il coordinamento a carico dell'Appaltatore;
44. le spese per la periodica visita medica e la prevenzione del personale dalle malattie tipiche delle mansioni svolte o tipiche della località in cui svolgono i lavori; responsabilità per le imprese subappaltatrici con il relativo onere di coordinamento;
45. le spese per l'approntamento delle tettoie, dei ponteggi, delle strutture e dei parapetti a protezione di percorsi siti nelle zone di pericolo nei pressi del cantiere e la fornitura e la manutenzione dei cartelli stradali di avviso e dei fanali di segnalazione in base alle norme del Codice della Strada e del Regolamento di esecuzione vigenti;

46. la recinzione del cantiere (nelle modalità e alle condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d'appalto e, in ogni caso, disposte dalla Direzione Lavori), inclusi i relativi cancelli di ingresso e nel rispetto di vincoli e regolamenti anche comunali e del comprensorio in cui è inserita l'opera al fine di facilitare al massimo l'isolamento del cantiere dall'esterno; inoltre la recinzione di cantiere dovrà essere realizzata in conformità ai requisiti eventualmente richiesti dal Comune di Genova o dalla Stazione Appaltante;
47. l'apposizione di cartello di cantiere, come appresso specificato;
48. gli oneri per lo smaltimento dei rifiuti di cui al D.Lgs n. 152/06 e s.m.i., secondo quanto previsto nel presente Capitolato;
49. la riparazione o il rifacimento delle opere relative ad eventuali danni diretti, indiretti e conseguenti che in dipendenza dell'esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprietà pubbliche o private o alle persone, sollevando con ciò la Stazione Appaltante, il Direttore dei Lavori e il personale di sorveglianza da qualsiasi responsabilità, impregiudicato quanto specificamente disciplinato a proposito nel presente Capitolato;
50. l'obbligo della rimozione immediata di qualunque vincolo giuridico che, a causa di atti od omissioni imputabili all'Appaltatore o a suoi dipendenti o subappaltatori, possa essere invocato da terzi sull'opera in costruzione o sui materiali in deposito in cantiere;
51. l'obbligo di eseguire tutte le campionature in opera di tutte le finiture e dei materiali in genere previsti dal progetto o ordinati dalla Direzione Lavori;
52. l'obbligo di comunicare alla Direzione Lavori, con congruo anticipo, quando opere, manufatti o loro porzioni, per la normale prosecuzione dei lavori, stiano per essere "occultati" e pertanto non potranno più essere verificati ed ispezionati; qualora l'Appaltatore non ottemperi a quanto sopra, la Direzione Lavori potrà ordinare all'Appaltatore di "scoprire" le opere, manufatti o loro porzioni già "occultati", a cura e onere dell'Appaltatore medesimo, inclusi i successivi ripristini e la riesecuzione delle opere già eseguite;
53. le spese e gli oneri tutti per l'effettuazione di indagini, controlli, prove di carico, verifiche e certificazioni in corso d'opera e prestazionali che i collaudatori riterranno necessari a loro insindacabile giudizio; le certificazioni prestazionali, qualora richieste dai medesimi collaudatori, dovranno essere prodotte da tecnici abilitati;
54. l'esecuzione a proprie spese delle necessarie prove sui cubetti di calcestruzzo e sull'acciaio, di cui i laboratori autorizzati dovranno rilasciare debita certificazione in originale alla Direzione Lavori, con fatturazione a carico dell'Appaltatore;
55. l'esecuzione, presso istituti legalmente autorizzati, di tutte le esperienze, le prove e i saggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione Lavori sui materiali impiegati o da impiegarsi, anche in relazione a quanto prescritto dal presente Capitolato circa l'accettazione dei materiali stessi; dei campioni potrà essere ordinata la conservazione presso il competente ufficio direttivo, munendoli di suggelli a firma

della Direzione Lavori e dell'Appaltatore nei modi più adatti a garantirne l'autenticità;

56. l'esecuzione, a proprie spese, di rilievi fonometrici sui macchinari che utilizzati in corso d'opera, le eventuali campagne di monitoraggio del rumore per la verifica dei limiti di immissione del cantiere, nonché gli oneri relativi alle misure da adottare per il contenimento delle polveri derivanti dalle lavorazioni richieste dall'appalto in misura tale da rispettare la vigente normativa e comunque da non arrecare disturbo alle proprietà confinanti ed ai terzi;
57. gli oneri derivanti dall'adozione di tutte le misure e cautele necessarie alla minimizzazione dell'impatto ambientale delle lavorazioni effettuate;
58. gli oneri derivanti dalle attività di gestione dei materiali di risulta dalle demolizioni e smantellamenti, dei terreni di risulta dagli scavi dei rifiuti, dalla gestione dei rifiuti, delle carpenterie e delle acque, così come disciplinato nel presente Capitolato;
59. gli oneri per l'adozione delle precauzioni necessarie per assicurare la tutela dall'inquinamento delle acque superficiali e sotterranee da parte dei reflui originati direttamente o indirettamente dalle attività del cantiere, nel rispetto della normativa vigente e gli oneri per lo smaltimento delle acque reflue provenienti dal cantiere o dalle aree di lavorazione, che dovranno essere gestite secondo quanto previsto dal presente Capitolato Speciale;
60. gli oneri derivanti da difetti di costruzione di cui all'art. 227 del Regolamento di esecuzione;
61. gli oneri per la valutazione del rumore e delle vibrazioni prodotti dai propri macchinari ed attrezzature (Titolo VIII del Decreto Legislativo n. 81/08) e quelli conseguenti al rispetto delle vigenti normative in materia di inquinamento acustico e l'eventuale richiesta per l'ottenimento della deroga prevista per i cantieri nel caso preveda il superamento dei limiti imposti, impregiudicato quanto specificamente disciplinato a proposito nel presente Capitolato;
62. tutti gli oneri connessi all'accertamento del sottosuolo, idonei, necessari o solamente utili all'esecuzione di quanto previsto in appalto;
63. gli oneri derivanti dall'assistenza alla Stazione Appaltante in tutte le prove e gli accertamenti che intenderà eseguire nel lotto di intervento sino all'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

39.4 ONERI IN CAPO ALL' APPALTATORE IN MATERIA DI ANTIMAFIA E DI SICUREZZA DEI LAVORATORI IN CANTIERE

L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori di ogni eventuale subappaltatore e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore:

- l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti;

- la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi, previdenziali e contrattuali.

Non sarà dato inizio ad alcuna fase lavorativa in assenza della documentazione richiesta, del rispettivo piano operativo di sicurezza e dell'accettazione da parte del Coordinatore delle relative procedure.

Non sarà accettato in cantiere personale di imprese o lavoratori autonomi privi della necessaria autorizzazione.

Non sarà accettata in cantiere la presenza di macchine e/o attrezzature non a norma o prive della necessaria documentazione.

L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel suo cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore, anche in relazione alle attività svolte da altre imprese operanti nelle aree di cantiere e in quelle limitrofe. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il Direttore Tecnico di Cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori ed è diretto referente del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione.

La mancata partecipazione alle riunioni di coordinamento programmate ed indette dal Coordinatore ai sensi del Piano di Sicurezza e Coordinamento, costituisce motivo di provvedimenti ai sensi dell'art. 92, comma 1, lettera e) del D.Lgs 81/08 e s.m.i.

In ogni caso l'Appaltatore è tenuto ad eseguire, a propria cura e spese, tutto quanto necessario per il completamento dei lavori appaltati, in conformità ai documenti di contratto ed alle vigenti disposizioni di legge e di regolamento ed a perfetta regola d'arte, nonché ad eseguire, sempre a propria cura e spese, ogni attività conseguente, connessa, obbligatoria, propedeutica, necessaria, opportuna o utile, direttamente o indirettamente, per il completamento dei lavori appaltati, in conformità ai documenti di contratto ed alle vigenti disposizioni di legge e di regolamento ed a perfetta regola d'arte.

L'Appaltatore è tenuto a richiedere, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione Appaltante interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere.

L'Appaltatore è obbligato, impregiudicato quanto stabilito dall'articolo 181 del Regolamento di esecuzione ed ogni disposizione del presente Capitolato e dei documenti di contratto, a tenere un registro, aggiornato giornalmente, contenente la descrizione dei lavori svolti, le attrezzature presenti, i materiali stoccati, i tracciamenti effettuati, il personale presente, il nominativo di qualunque soggetto acceda al cantiere, tutte le circostanze che possono interessare l'andamento dei lavori, gli accertamenti degli enti di controllo ed ogni ulteriore elemento che possa essere di interesse per il controllo e la ricostruzione dei lavori.

L'Appaltatore è tenuto a predisporre in cantiere, prima dell'inizio dei lavori, un insieme di capisaldi di tracciamento, completamente quotati, conformi a tutti i rilievi esistenti negli

elaborati di progetto ed idonei a permettere il rilievo ed il tracciamento diretto di qualsiasi punto in cantiere e di qualsiasi opera prevista all'esterno di esso. La completezza, l'idoneità e la corretta quotatura dei capisaldi verrà verificata dalla Direzione Lavori. Qualora, per qualsiasi ragione, taluno dei capisaldi dovesse venire meno, in qualsiasi momento, esso dovrà essere sostituito, a cura ed onere dell'Appaltatore, da altro idoneo per le medesime finalità.

L'Appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine. L'Appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della Direzione Lavori, l'Appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa Direzione Lavori.

ART. 40 - CUSTODIA DEL CANTIERE

È a carico e a cura dell'Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione Appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna di quanto oggetto dei lavori da parte della Stazione Appaltante.

ART. 41 - CARTELLI DI CANTIERE

L'Appaltatore dovrà tempestivamente realizzare ed esporre, nel luogo che sarà comunicato all'inizio dei lavori dalla Stazione Appaltante, cartelli indicatori recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque secondo le insindacabili richieste della Stazione Appaltante, anche nel numero, curandone l'esattezza delle informazioni ed i necessari aggiornamenti periodici ogniqualvolta intercorrano variazioni e/o integrazioni alle informazioni previste (compreso l'elenco dei subappaltatori, con i relativi importi dei contratti di subappalto).

ART. 42 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:

- le spese contrattuali;
- le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
- le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la

gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del Capitolato Generale.

A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato Speciale d'Appalto si intendono I.V.A. esclusa.

ART. 43 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore si impegna, con la firma del presente Capitolato, a rispettare le norme in materia di tracciabilità dei pagamenti previste dall'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010.

L'appaltatore si impegna inoltre ad inserire nei contratti da sottoscrivere con i propri subappaltatori e subcontraenti un'apposita clausola con i quali essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto sarà risolto di diritto, in ottemperanza del comma 9 bis dell'articolo 3 della Legge 136 del 13/08/2010, in tutti i casi in cui le transazioni per i pagamenti di cui alla Legge 136/2010 avvengano senza utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

ART. 44 - LINGUA

Tutta la documentazione inerente i lavori prodotta dall'Appaltatore dovrà essere in lingua italiana, così come ogni comunicazione dell'Appaltatore e/o documento scritto di qualsiasi tipo. Qualsiasi documento dell'Appaltatore, anche di carattere operativo o informale, che non sia interamente in lingua italiana sarà considerato come non prodotto, ad ogni fine contrattuale. I rappresentanti dell'Appaltatore dovranno parlare correntemente italiano.

Dovrà essere sempre presente in cantiere una persona in grado di fornire disposizioni a tutti i lavoratori dell'Impresa e interloquire in lingua italiana.

ART. 45 - RISERVATEZZA

Tutta la documentazione di contratto di cui all'Articolo 6, nonché tutte le informazioni inerenti i lavori, lo stato dell'area, le modalità esecutive e quanto altro inerente l'area oggetto di intervento sono da considerarsi strettamente riservate e l'Appaltatore non potrà darne comunicazione a terzi, per nessuna ragione, senza l'autorizzazione della Stazione Appaltante, per un periodo di 10 anni dalla fine dei lavori. Egli non potrà, inoltre, farne alcun uso proprio, ad esclusione di quanto relativo all'esecuzione dei lavori appaltati.

L'Appaltatore è tenuto ad adottare tutti i provvedimenti per garantire che tale riservatezza sia rispettata da tutti i propri responsabili, preposti, dipendenti, collaboratori di qualsiasi tipo, nonché subappaltatori e loro dipendenti e collaboratori. L'Appaltatore è, comunque, responsabile della divulgazione delle informazioni relative all'area e/o all'appalto, da parte di qualsiasi soggetto ne sia venuto a conoscenza in conseguenza dell'appalto stesso.

L'Appaltatore è tenuto ad adottare tutti i provvedimenti affinché la documentazione relativa all'appalto e tutte le informazioni connesse non siano divulgate, anche tra i propri responsabili, preposti, dipendenti, collaboratori di qualsiasi tipo, nonché subappaltatori loro dipendenti e collaboratori, se non per quanto strettamente necessario alla gestione dell'appalto e nella misura minima a ciò necessaria.

ART. 46 - INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003 N. 196

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 si informa che i dati personali ed identificativi relativi a imprese (e loro dipendenti o collaboratori), professionisti e collaboratori, partecipanti a procedure formali o informali di scelta del contraente, sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per dar seguito alla formalizzazione del rapporto contrattuale.

Il trattamento è realizzato secondo le prescrizioni stabilite dal decreto legislativo 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, con l'ausilio di strumenti informatici, ed è svolto direttamente dal personale di Sviluppo Genova S.p.A.

Il conferimento dei dati è obbligatorio.

I dati possono essere comunicati ad Enti Pubblici o a Pubbliche Amministrazioni che per legge ne abbiano titolo; in particolare tali dati potranno essere comunicati ad Istituti Previdenziali, Assistenziali e Assicurativi, nonché a Forze di Polizia e dello Stato, limitatamente agli scopi istituzionali e al principio di pertinenza per i quali verranno trattati e limitatamente alla sola durata del rispettivo trattamento per il quale sono stati richiesti.

L'eventuale rifiuto di conferimento di dati comporta l'impossibilità per i Titolari, per i Responsabili e per gli Incaricati di effettuare le operazioni di trattamento dati e quindi l'impossibilità per gli interessati di partecipare a procedure di affidamento di contratti di lavoro, servizi o forniture ovvero di stipulare i relativi contratti.

Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, in merito al diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti.

ART. 47 - CODICE ETICO DI SVILUPPO GENOVA S.P.A.

Con la firma del contratto, l'Appaltatore dichiara di conoscere le disposizioni di cui al D.Lgs 231/2001, nonché di svolgere la propria attività secondo modalità e modelli organizzativi idonei ad evitare il verificarsi di comportamenti rilevanti ai sensi del citato decreto. L'Appaltatore dichiara inoltre di conoscere e rispettare le regole etico-comportamentali indicate nel "Codice Etico" di Sviluppo Genova SpA che gli è stato messo a disposizione attraverso il sito internet www.sviluppogenova.com.

Firma per accettazione

la Stazione Appaltante

l'Appaltatore

.....

.....


Ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile sono espressamente approvati gli Articoli del presente Capitolato Speciale d'appalto – Norme Generali: 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46 e 47.

Tutti gli Articoli richiamati si intendono comprensivi di quanto riportato anche nei rispettivi punti e sottopunti.

l'Appaltatore


.....




TABELLA "B"		Importo lavori al netto degli oneri di sicurezza [€]	Incidenza importo lavori al netto degli oneri di sicurezza.
LAVORI A CORPO			
	Opere stradali	408.427,65	33,02%
	Opere idrauliche	245.646,91	19,86%
	Opere impiantistiche	80.613,14	6,52%
LAVORI A MISURA			
	Oneri di conferimento a discarica	502.311,31	40,61%
Totale al netto della sicurezza		1.236.999,01	100%
Oneri per la sicurezza		39.380,40	
Totale da appaltare		1.276.379,41	




ALLEGATO C - PERCORSI DI ACCESSO ALLO STABILIMENTO ILVA E PERCORSI DI CANTIERE

FASE 1



-  AREA DI STOCCAGGIO DEL MATERIALE FRANTUMATO
-  VIABILITA' DI CANTIERE FASE 1
-  VIABILITA' DI ACCESSO ALLO STABILIMENTO ILVA FASE 1

FASE 2



-  AREA DI STOCCAGGIO DEL MATERIALE FRANTUMATO
 -  VIABILITA' DI CANTIERE FASE 2
 -  VIABILITA' DI ACCESSO ALLO STABILIMENTO ILVA - FASE 2
- [La viabilità di accesso potrà subire variazioni rispetto a quanto indicato nell'elaborato]